

Contratto di assicurazione di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore (R.C.A.) e per i danni al veicolo

tutto
tondo

**Ciclomotori Motocicli
Quadricicli leggeri**



Fascicolo Informativo
edizione Febbraio 2014

Il presente Fascicolo Informativo contiene i seguenti documenti:

- 1) Nota Informativa, comprensiva del Glossario;**
- 2) Condizioni Generali di Assicurazione;**
- 3) Informativa al cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti.**

Deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Avvertenza: prima della sottoscrizione del contratto leggere attentamente la Nota Informativa.

Arca Assicurazioni S.p.a.

Sede Legale e Direzione Generale: Via San Marco, 48 - 37138 Verona (Italia) - tel. 045 8182111 - fax 045 8102034
Capitale sociale Euro 50.026.000,48 i.v. - P.IVA - C.F. - Iscrizione Registro delle Imprese di Verona n. 02655770234
autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provv. ISVAP 11/09/96 N. 330, G. U. 18/09/96
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00123 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046

www.arcassicura.it

tutto tondo

Ciclomotori Motocicli Quadricicli leggeri



1) Nota Informativa, comprensiva del Glossario

Indice:

Nota Informativa

p. 2

Glossario

p. 12

NOTA INFORMATIVA

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il contraente deve prendere visione delle Condizioni Generali di Assicurazione (di seguito CGA) prima della sottoscrizione della polizza.

Le ricordiamo che per ottenere un **preventivo gratuito e personalizzato** può consultare il **sito internet www.arcassicura.it** o, se **correntista**, rivolgersi ad una delle nostre **Banche distributrici**, elencate sul sito internet.

Il **preventivo determinato** per ciascun tipo di veicolo viene redatto sulla base di tutti gli elementi di **personalizzazione** previsti dalla **tariffa** nonché in base alla **formula contrattuale** da lei indicata tra quelle offerte dall'Impresa.

Le **clausole e le parti** che prevedono oneri e obblighi a carico del contraente e dell'assicurato, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia, rivalse, nonché le informazioni qualificate come **"Avvertenze"** sono **evidenziate in questo modo e sono da leggere con particolare attenzione**.

Per consultare gli aggiornamenti delle informazioni contenute nel presente Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative si rinvia al sito internet: **www.arcassicura.it**.

Arca comunicherà per iscritto al contraente le modifiche derivanti da future innovazioni normative.

La informiamo che, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento IVASS n. 35 – Titolo IV, dal 31 ottobre 2013, sul sito istituzionale della Compagnia www.arcassicura.it potrà accedere ad un'apposita area riservata per consultare la propria posizione assicurativa. La invitiamo ad accedere al sito per la prima registrazione e per conoscere le modalità con cui sarà possibile completare l'accreditamento a tale area riservata.

Per ogni chiarimento, Arca ha messo a disposizione il numero verde 800.849089 per dare tutte le risposte necessarie.

La Nota Informativa si articola in tre sezioni:

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

A. Informazioni sull'impresa di assicurazione

1. Informazioni Generali

- a) Arca Assicurazioni S.p.A. è una Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol.
- b) Sede Legale e Direzione Generale in Italia, Via San Marco, 48 - 37138 Verona
- c) Recapito telefonico. 045.8182111; Sito Internet **www.arcassicura.it**; posta elettronica **informa@arcassicura.it**.
- d) **Arca Assicurazioni S.p.A.** è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Provvedimento ISVAP (ad oggi IVASS) n. 330 dell'11 settembre 1996 (G.U. n. 219 del 18/09/1996) ed è iscritta all'Albo delle imprese assicurative al numero **1.00123**.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Le informazioni che seguono sono relative all'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio 2012.

- ❖ Patrimonio netto pari a 97,2 milioni di euro.
- ❖ Capitale sociale 50,0 milioni di euro.
- ❖ Totale riserve patrimoniali 15,0 milioni di euro.
- ❖ Indice di solvibilità pari a 2,48; tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile pari a 71.767 migliaia di euro e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari a 28.898 migliaia di euro.

B. Informazioni sul contratto

Le coperture assicurative illustrate nella presente Nota Informativa sono prestate da Arca Assicurazioni S.p.A., di seguito Arca, che si avvale di IMA Italia S.p.A. per la garanzia assistenza e di ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, di seguito ARAG, per la garanzia Tutela Legale. Al contratto è applicata la Legge Italiana.

Avvertenza: Conflitto di interesse. A seguito dell'entrata in vigore del Provvedimento ISVAP (oggi IVASS) n. 2946 del 6 dicembre 2011, che ha introdotto l'art. 48 bis al Regolamento ISVAP n. 5, è vietato agli intermediari, o alle società appartenenti allo stesso gruppo, di assumere la qualifica di beneficiari o vincolatari delle prestazioni assicurative intermedie.

3. Coperture assicurative offerte

3a) Responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore (R.C.A.)

“**Tutto Tondo**” Ciclomotori, Motocicli, Quadricicli leggeri assicura i danni causati a terzi (persone e cose) durante la circolazione del veicolo assicurato identificato in polizza e può essere prestata con una delle seguenti formule tariffarie che incidono sul premio della copertura. **Per informazioni di dettaglio si rimanda all'art. 11 della Sezione B delle C.G.A.**

- a) **“Bonus/Malus”**: se durante il periodo di osservazione relativo a ciascuna annualità assicurativa si verificano e vengono pagati sinistri penalizzanti sono previste maggiorazioni del premio dell'annualità successiva (malus) mentre, in assenza di sinistri o in presenza di sinistri non penalizzanti sono previste riduzioni di premio (bonus).
- b) **“Bonus/Malus con franchigia”**: in caso di sinistro con danno cagionato a terzi inferiore o uguale alla quota di risarcimento stabilita nel contratto (franchigia) non verrà applicato alcun malus; nel caso in cui, invece, la quota di risarcimento sia superiore alla franchigia, il premio dell'annualità successiva subirà un aumento derivante dall'applicazione del malus. Sarà cura di Arca richiedere al contraente di rimborsare la franchigia.

3b) Danni al veicolo assicurato ed altri eventi durante la circolazione

Oltre alla garanzia principale (R.C.A.) il prodotto offre anche le **seguenti garanzie**, suddivise in Sezioni, all'interno delle Condizioni Generali di Assicurazione:

Sezione	Descrizione	Artt. C.G.A.
C1) Incendio - Furto	Incendio e Furto prevede l'indennizzo dei danni subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di incendio, furto o rapina.	1, 2
D1) Infortuni Conducente e Rimborso Spese Mediche	Indennizza il conducente per i danni fisici (invalidità permanente e morte) riportati durante la circolazione del veicolo assicurato anche se conseguenti a sua responsabilità. Prevede il rimborso delle spese sostenute in seguito ad infortunio del conducente del veicolo assicurato nel corso del ricovero presso un istituto di cura.	1 e 2
E1) Tutela Legale	La garanzia è prestata da Arca attraverso ARAG (compagnia specializzata) e consiste nel dare assistenza legale a tutela dell'assicurato in seguito ad eventi che riguardano il veicolo assicurato e la circolazione in generale.	1, 3, 8 e 9
E2) Assistenza (limitatamente ai motocicli)	Le prestazioni sono erogate da Arca per il tramite di IMA Servizi S.c.a.r.l (compagnia specializzata) e consistono nel fornire alcuni servizi per aiutare l'assicurato a far fronte a situazioni di necessità conseguenti alla circolazione stradale.	1, 2,3

Avvertenze: Soggetti esclusi, limitazioni ed esclusioni**Soggetti esclusi dalla garanzia R.C.A.**

Per informazioni in merito ai soggetti esclusi dalla garanzia R.C.A. si rimanda all'art. 2 della Sezione B.

Limitazioni ed esclusioni dalle garanzie R.C.A. e danni al veicolo

La copertura R.C.A. è estesa a tutti i conducenti.

Le coperture assicurative sono soggette a limitazioni ed esclusioni di garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo.

Limitazioni/Esclusioni	
Sezione	Artt. CGA
A – Condizioni Generali di Assicurazione – Norme Comuni	3 e 8
B - R.C.A.	1, 2 e 4
C – Protezione Veicolo	1 e 4
C1) Incendio - Furto	1, 2 e 3
C2) Liquidazione dei Danni	1, 2 e 3
D1) Infortuni Conducente - Rimborso Spese Mediche	3, 4
E1) Tutela Legale	2, 3, 9, 10 e 11
E2) Assistenza	3 e 4

Avvertenze: Sospensione della copertura

Per tutte le garanzie, la copertura assicurativa decorre di norma dalle ore 24 del giorno in cui il contraente paga il premio o le rate successive alla prima come indicato nella Sezione A all'articolo 2 delle condizioni generali di assicurazione – norme comuni.

L'assicurato ha inoltre la facoltà di richiedere la sospensione della garanzia R.C.A. e delle altre eventuali garanzie presenti in polizza secondo le modalità riportate nella Sezione A all'art. 10 delle condizioni generali di assicurazione – norme comuni solamente se all'atto dell'emissione del contratto o in occasione del rinnovo annuale, il contraente ha fatto espressa richiesta di poter esercitare tale facoltà, che deve risultare nella scheda di polizza. La sospensione è consentita fino a due volte per il periodo assicurativo di un anno e per la durata massima di un anno ciascuna.

Avvertenze: Rivalsa R.C.A.

La copertura assicurativa R.C.A. prevede alcuni casi di rivalsa da parte di Arca nei confronti del contraente con recupero parziale o totale di quanto già pagato ai terzi danneggiati. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli all'art. 4 della Sezione B. Le altre garanzie presenti nel contratto non prevedono Rivalsa.

Avvertenze: Franchigie, Scoperti, Massimali e Somme assicurate

Le garanzie offerte sono prestate nei limiti di massimali/somme assicurate con l'applicazione, in alcuni casi, di franchigie e scoperti. Il contraente può scegliere il massimale R.C.A. tra quelli disponibili in tariffa. Tale massimale può essere suddiviso per i danni a persone e i danni a cose (massimale bipartito) oppure indistinto (massimale unico).

Franchigie/Scoperti/Massimali/Somme assicurate	
Sezione	Artt. CGA
A - Condizioni generali di assicurazione – norme comuni	-
B – R.C.A.	9
C1) Incendio - Furto	1 e 4
D1) Infortuni Conducente - Rimborso Spese Mediche	2
E1) Tutela Legale	9
E2) Assistenza	3

Riportiamo di seguito alcune esemplificazioni per meglio chiarire l'operatività della polizza:

a) R.C.A.: massimali e franchigie

Esempio 1: Massimali R.C.A.

Danno causato: euro 7.500.000 di cui:

- ❖ 6.000.000 per danni a persona;
- ❖ 1.500.000 per danni a cose.

massimale unico massimale € 10.000.000 per danni a persone e cose	massimale bipartito € 5.000.000 per danni a persone € 1.000.000 per danni a cose
6.000.000 + 1.500.000 = 7.500.000 euro Danno totale inferiore a 10.000.000 euro Massimale sufficiente: il risarcimento copre l'intero danno	<p>danno a persone: 6.000.000 euro massimale danno a persone 5.000.000 euro</p> <p>danno a cose: 1.500.000 euro massimale danno a cose 1.000.000 euro</p> <p>in entrambi i casi il danno è maggiore del massimale: le differenze rimangono a carico del contraente</p> <p>6.000.000 - 5.000.000 = 1.000.000 euro 1.500.000 - 1.000.000 = 500.000 euro Per un totale di 1.500.000 euro che il conducente/proprietario dovrà risarcire direttamente al terzo danneggiato.</p>

Esempio 2: R.C.A.: formula tariffaria bonus/malus con franchigia

Franchigia di euro 250.

Risarcimento al terzo di euro 500 pagato da Arca.

Recupero sul contraente della franchigia (euro 250).

Aumento del premio alla prima scadenza annua successiva (malus).

Esempio 3: sinistro furto con danno parziale ed applicazione di scoperto:

- Danno motociclo: 1.000 euro.
- Il contratto prevede: scoperto 20% del danno con il minimo non indennizzabile di 250 euro.
- Scoperto 20% del danno = 200 euro importo inferiore al minimo non indennizzabile di 250 euro.
- Indennizzo → 1.000 - 250 = 750 euro; dal momento che lo scoperto del 20% del danno (euro 200) è inferiore al minimo non indennizzabile (euro 250).

Rinnovo del contratto R.C.A. e danni al veicolo e da circolazione

Il contratto non prevede il tacito rinnovo. Almeno 30 giorni prima della scadenza annuale della polizza, Arca Assicurazioni invia all'indirizzo del contraente un avviso di scadenza comunicando anche il premio e le modalità per il rinnovo della copertura. Qualora il contraente non intenda proseguire il rapporto assicurativo, non sono previsti a suo carico obblighi di comunicazione di disdetta, pertanto, in assenza di comunicazioni da parte del contraente il contratto si risolverà automaticamente alla sua naturale scadenza. Arca Assicurazioni manterrà comunque operante la copertura per le garanzie previste in polizza fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza annuale. Nel caso in cui, in tale periodo, il contraente, avesse assicurato il veicolo con altra Compagnia, la proroga cesserà automaticamente alla decorrenza della nuova polizza (artt.4,5 e 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione, Sezione A – Norme Comuni).

Avvertenza:

In caso di disdetta da parte di Arca Assicurazioni il contratto si intende risolto dalle ore 24:00 del giorno di scadenza annuale. Arca Assicurazioni manterrà comunque operante la copertura fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza. Tale proroga cesserà automaticamente alla decorrenza della nuova polizza.

4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio – nullità

Avvertenza: Le dichiarazioni rese ad Arca ai fini della valutazione del rischio, devono essere necessariamente esatte e complete. Le eventuali dichiarazioni inesatte e le reticenze potrebbero infatti essere causa di annullamento e/o risoluzione del contratto, e/o comportare la rivalsa, la riduzione o la mancata corresponsione della prestazione assicurativa, così come previsto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile e dall'art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione, Sezione A - Norme Comuni.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Avvertenza: Eventuali variazioni di rischio in corso di contratto devono essere comunicate tempestivamente ad Arca e comportano una revisione del premio come da art. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione, Sezione A - Norme Comuni.

Esempio: il cambio di residenza del proprietario o il cambio del motociclo comportano una variazione di rischio sia ai fini della R.C.A., sia delle garanzie a protezione del veicolo, che possono determinare la necessità di definire nuove condizioni contrattuali (garanzie e premi).

6. Premi

Il versamento del premio verrà effettuato di norma tramite addebito sul conto corrente indicato dal contraente, tuttavia sono previste anche altre modalità di pagamento fra quelle previste dalla legge.

Il premio annuo è interamente dovuto. Può essere previsto il pagamento con frazionamento semestrale che prevede un'addizionale, pari al 3% del premio annuo, per oneri di frazionamento.

I premi delle garanzie R.C.A. e danni al veicolo sono determinati in base alle tariffe in vigore ed ai parametri di personalizzazione previsti. I premi sono comprensivi delle provvigioni riconosciute da Arca all'intermediario.

Il premio da versare (premio lordo) viene determinato applicando al premio imponibile gli oneri fiscali e parafiscali sulla base della normativa vigente. Fermo l'impegno di Arca Assicurazioni nel mantenere invariato il premio imponibile RCA riportato nei preventivi, nelle polizze e nelle quietanze infrannuali o comunicato in occasione del rinnovo annuale. Il premio lordo da versare invece potrà essere suscettibile di variazioni qualora intervenissero modifiche delle aliquote fiscali.

Avvertenza:

Nei casi di:

- trasferimento della proprietà del veicolo: art. 9 lett. c) delle Condizioni Generali di Assicurazione, Sezione A - Norme Comuni;
- cessazione di rischio: art.12 lett. a) delle Condizioni Generali di Assicurazione, Sezione A - Norme Comuni;

il contraente può richiedere la restituzione del premio pagato e non goduto relativo a tutte le garanzie previste in polizza. Il premio viene rimborsato al netto di imposte e, per la garanzia R.C.A. anche del contributo S.S.N. Il rimborso verrà calcolato dal momento in cui vengono restituiti ad Arca i documenti di circolazione (certificato, contrassegno e Carta Verde).

Nel caso di furto del veicolo assicurato il premio pagato per la **garanzia Furto** è dovuto per l'intera annualità e non viene rimborsato, come previsto dall'art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione, Sezione A - Norme Comuni.

7. Informativa in corso di contratto

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa R.C.A. vigente, Arca spedisce, all'indirizzo del contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto, l'attestato di rischio relativo all'ultima annualità maturata unitamente ad una comunicazione scritta con le seguenti informazioni:

- data di scadenza del contratto;
- le variazioni apportate alla classe di merito;
- il premio proposto per il rinnovo dettagliato per ognuna delle garanzie prestate.

8. Attestazione sullo stato del rischio – classe di merito

L'attestato di rischio è il documento che rappresenta la storia assicurativa del veicolo negli ultimi 5 anni. Oltre agli eventuali sinistri, esso riporta: la Classe Universale CU e la classe di merito definita in base alle regole adottate da ogni Compagnia. Per le regole di attribuzione della classe di merito Arca si rimanda agli artt. 8 e 11 della Sezione B.

Arca spedisce l'attestato direttamente all'indirizzo del contraente almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto.

In caso di cessazione del rischio assicurato, sospensione o mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l'attestato di rischio conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce.

In caso di smarrimento, deterioramento o mancato pervenimento, può esserne richiesto un duplicato alla Compagnia che l'ha emesso, la quale è tenuta a rilasciarlo entro 15 giorni dalla richiesta.

Avvertenza: Ogni attestato di rischio deve riportare la Classe di Conversione Universale (CU) i cui criteri di determinazione sono uguali per tutte le Compagnie e costituisce quindi un elemento di confronto tra le varie proposte di assicurazione R.C. Auto.

Dovrà quindi essere prestata la massima attenzione alla Classe Universale (CU) sulla quale, unitamente alle informazioni sulla sinistrosità pregressa, si basano le diverse offerte e che dovrà coincidere con quella riportata nell'ultimo attestato di rischio rilasciato.

9. Rinnovo del contratto in caso di modifica delle Condizioni Generali di Assicurazioni

Qualora Arca Assicurazioni intenda rinnovare il contratto con Condizioni Generali di Assicurazione diverse da quelle precedentemente convenute, e il contraente avesse già pagato il premio, gli verrà comunque riconosciuta la facoltà di recedere dal contratto fino al 15° giorno successivo alla data di decorrenza del contratto rinnovato. **La richiesta di recesso dovrà essere comunicata dal contraente ad Arca a mezzo raccomandata o fax. Il contraente dovrà restituire ad Arca gli originali di certificato, contrassegno e Carta Verde** e Arca provvederà a rimborsare, dalla data di ricevimento degli stessi, il premio pagato e non goduto al netto delle imposte e degli oneri di legge.

10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono **entro due anni** dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

In particolare per la garanzia R.C.A. il termine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. Il diritto al risarcimento del danneggiato da un incidente stradale **si prescrive in due anni** a meno che il fatto da cui deriva il danno non sia considerato dalla legge come un reato.

La **mancata comunicazione del sinistro** ad Arca può comportare la **perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo** ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

11. Regime fiscale

Il premio lordo di polizza è comprensivo di oneri fiscali in base alle aliquote sotto riportate e parafiscali (contributo al Servizio Sanitario Nazionale pari al 10,5% del premio R.C.A.) che sono a carico del contraente e che, in base alla normativa vigente, sono soggetti alle seguenti aliquote:

Garanzia	Aliquota
R.C.A.	12,5 % (*)
Incendio, Furto,	13,5%
Infortuni del conducente e Rimborso Spese Mediche	2,5%
Tutela legale	12,5%
Assistenza	10%

Avvertenza:

Imposta sulla R.C. Auto

(*) Il Decreto Legislativo 6 maggio 2011 n.68 (c.d. Decreto sul Federalismo Fiscale), dispone che le Province potranno applicare, in loro piena autonomia, **una variazione nella misura massima del 3,5% in aumento o in diminuzione, dell'aliquota base del 12,5% della garanzia R.C.A.** Le variazioni di aliquota introdotte dalle Province vengono pubblicate sul sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze (www.finanze.gov.it), sezione Fiscalità Locale – Imposta RC Auto, ed hanno vigore dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione della delibera di variazione. Decorso tale termini tutti i pagamenti di premi assicurativi R.C.A. riferibili alle Province che hanno variato l'aliquota saranno assoggettati alla nuova aliquota.

C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami

12. Procedura per il risarcimento del danno

Avvertenza: Per ogni tipo di sinistro, sia R.C.A. che relativo alle altre garanzie (ad eccezione della garanzia Assistenza), l'assicurato e/o il contraente, o se sono impossibilitati a farlo, un loro delegato, **devono contattare al più presto possibile Arca ai seguenti recapiti:**

<p>NUMERO VERDE SINISTRI 800.48.43.43</p> <p>Dall'estero: +39.045.8181941</p>
<p>Lunedì - Venerdì 8.30 - 19.00</p>

La chiamata verrà raccolta da un operatore che fornirà tutte le istruzioni in merito alla documentazione necessaria e alle modalità per procedere alla **denuncia** di sinistro **da effettuarsi per iscritto entro 3 giorni** come previsto dall'art.14 Condizioni Generali di Assicurazione, Sezione A - Norme Comuni.

Arca ha affidato ad **ARAG** la gestione dei sinistri relativi alla garanzia **Tutela Legale**.

Le prestazioni di cui alla **sezione E2) - Assistenza** invece sono erogate direttamente da **IMA Italia Assistance S.p.A.**, e dalla sua Struttura Organizzativa **IMA Servizi S.c.a.r.l.** con sede in Piazza Indro Montanelli 20, 20099 Sesto San Giovanni - Milano alla quale l'assicurato può rivolgersi direttamente. Numero verde: **800.01.25.29**

Avvertenza: Nelle Condizioni Generali di Assicurazioni contenute nel presente Fascicolo Informativo, sono riportate le **“Modalità di apertura sinistri”**, congiuntamente al **Modulo di richiesta indennizzo**.

12.1 sinistro R.C.A. – Risarcimento diretto

In caso di sinistro con altro veicolo targato e immatricolato in Italia si raccomanda, se possibile, di **compilare immediatamente il MODULO BLU** con l'indicazione di tutte le informazioni necessarie sulle modalità di accadimento, sulle conseguenze dannose, sull'intervento di Autorità e sulle generalità di eventuali testimoni. Il MODULO BLU deve comunque essere sempre utilizzato per la denuncia di sinistro in forma scritta anche in assenza di accordo tra le parti.

Nel caso in cui la responsabilità sia totalmente o parzialmente a carico dell'altro conducente è applicabile la procedura di risarcimento diretto per la quale il danneggiato rivolge la richiesta di risarcimento all'impresa che assicura il suo veicolo, così come previsto dagli artt. 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni.

Per poter attivare la procedura di “Risarcimento diretto” devono ricorrere le seguenti condizioni:

- il sinistro consiste nella collisione tra veicoli a motore immatricolati, targati ed assicurati per la R.C.A. in Italia;
- i veicoli coinvolti sono solo due;
- si sono verificati danni al veicolo (incluse le cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente) e/o lesioni di lieve entità al conducente non responsabile.

Grazie alla procedura di **“Risarcimento diretto”**, Arca provvederà, per conto della Compagnia del responsabile, a risarcire il proprio assicurato dei danni subiti, fornendogli l'assistenza informativa e tecnica necessaria per consentire la migliore prestazione del servizio e la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno (come previsto dal D.P.R. 254/2006 per il Risarcimento diretto).

Se invece la **richiesta di risarcimento** è **incompleta**, Arca deve richiedere **entro 30 giorni** dal ricevimento della stessa le necessarie integrazioni.

A partire dalla data in cui Arca ha acquisito tutti gli elementi che rendono la denuncia completa in base alle disposizioni vigenti, deve formulare un'offerta di risarcimento, ovvero comunicare i motivi che impediscono di formulare alcuna offerta entro le seguenti tempistiche:

- **entro 30** giorni nel caso di danni al veicolo e/o a cose, quando il modulo di constatazione amichevole è stato sottoscritto da entrambi i conducenti;
- **entro 60** giorni nel caso di danni a cose al veicolo e/o a cose quando il modulo di constatazione amichevole non è stato sottoscritto da entrambi i conducenti;
- **entro 90** giorni nel caso di lesioni alla persona.

Qualora il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, Arca effettua il **pagamento entro 15 giorni dal ricevimento dell'accettazione**. In ogni caso, l'assicuratore è comunque tenuto ad effettuare il pagamento della somma offerta, mentre il danneggiato potrà eventualmente agire in giudizio nei confronti dell'assicuratore.

In caso di danno subito da terzo trasportato, lo stesso verrà risarcito dall'assicurato del veicolo trasportante, entro il massimale minimo di legge, indipendentemente dall'accertamento delle responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti.

Per i riferimenti normativi si rimanda agli art. 141, 145, 148, 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni e al Regolamento di cui al D.P.R. 18/07/2006 n. 254.

Arca deve informare l'assicurato entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento qualora non vi siano i presupposti per attivare il Risarcimento diretto. In tal caso il danneggiato può richiedere il risarcimento dei danni subiti all'Assicuratore del veicolo del responsabile avvalendosi della procedura di liquidazione e con le modalità previste dall'art. 148 del Codice delle Assicurazioni Private.

13. Incidenti stradali con controparti estere

Si rimanda *all'art. 14 lett. c) delle Condizioni Generali di Assicurazione Sezione A Norme Comuni*.

Sinistro provocato da veicolo non identificato o non assicurato

Nel caso in cui il sinistro sia stato provocato da un veicolo non identificato o non assicurato, la richiesta di risarcimento deve essere rivolta all'Impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada istituito presso la Consap S.p.A. – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici.

14. Facoltà del contraente di rimborsare l'importo liquidato per un sinistro R.C.A.

All'atto del rinnovo annuale il contraente può evitare l'applicazione del malus e le conseguenti maggiorazioni di premio rimborsando ad Arca quanto pagato nell'ultimo periodo di osservazione, per uno o più sinistri. Tale facoltà è riconosciuta anche in caso di disdetta del contratto.

In caso di sinistri rientranti nella Convenzione di Indennizzo Diretto, il contraente deve rivolgersi alla Stanza di Compensazione c/o CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. - Via Yser 14 – 00198 Roma (www.consap.it) per chiedere informazioni circa l'importo del sinistro da rimborsare.

In caso di rimborso Arca provvederà a consegnare al contraente una nuova attestazione sullo stato del rischio che non riporterà i sinistri rimborsati. Per ulteriori dettagli si rimanda all'art.6 punto 2 della Sezione B.

15. Accesso agli atti dell'impresa

Ai sensi dell'art. 146 del Codice delle Assicurazioni e del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 191 del 29 ottobre 2008, il contraente, l'assicurato ed i danneggiati hanno diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano.

Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato:

- a) dal momento in cui l'avente diritto riceve comunicazione della misura della somma offerta per il risarcimento o dei motivi per i quali non si ritiene di fare offerta, ovvero in caso di mancata offerta o di mancata comunicazione del diniego dell'offerta:
 - 1) decorsi trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a cose e se il modulo di denuncia e' stato sottoscritto dai conducenti dei veicoli;
 - 2) decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a cose;
 - 3) decorsi novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se il sinistro ha causato lesioni personali o il decesso;
- b) decorsi centoventi giorni dalla data di accadimento del sinistro.

Qualora l'Impresa, avendo ricevuto una richiesta di risarcimento incompleta, abbia richiesto le necessarie integrazioni entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, ai sensi dell'articolo 148, comma 5, del Codice delle Assicurazioni Private, i termini di cui alla lettera a) decorrono dalla data di ricezione da parte dell'Impresa dei dati e dei documenti integrativi richiesti.

Il diritto può essere esercitato mediante richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo telefax, purché con rilascio del relativo rapporto di trasmissione, o consegnata a mano alla direzione dell'Impresa di assicurazione o all'ufficio liquidazione sinistri di questa acquisendo relativa ricevuta.

Nella richiesta devono essere indicati gli estremi dell'atto e si deve fare riferimento all'interesse personale e concreto del soggetto interessato che dovrà allegare copia di un documento di riconoscimento; nel caso di delega deve essere allegata copia della procura o della delega recante sottoscrizione autenticata.

Il diritto di accesso agli atti è disciplinato comunque facendo salvo quanto disposto relativamente all'accesso ai singoli dati personali dal D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 in materia di protezione dei dati personali (Privacy).

Entro 15 giorni dalla data di ricezione, l'Impresa comunica per iscritto al richiedente l'atto di accoglimento, il rifiuto o la limitazione dell'accesso ovvero – tramite raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo telefax – le eventuali irregolarità o incompletezza della richiesta.

Ove sia comunicato il rifiuto o una limitazione all'accesso o nel caso in cui entro 60 giorni dalla richiesta l'interessato non sia messo in condizione di prendere visione degli atti o di estrarne copia, nei successivi 60 giorni potrà inoltrare reclamo all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21 – 00187 Roma, il quale è tenuto a provvedere nel termine di 30 giorni dalla ricezione della segnalazione.

Nell'ambito della procedura di Risarcimento Diretto di cui all'art. 149 del Codice delle Assicurazioni Private, l'Impresa debitrice che riceve una richiesta di accesso agli atti la inoltra all'Impresa gestoria, dandone contestuale comunicazione al richiedente. Il procedimento si conclude entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta di accesso da parte dell'Impresa gestoria.

L'esercizio del diritto di accesso non è consentito quando abbia ad oggetto atti relativi ad accertamenti che evidenziano indizi o prove di comportamenti fraudolenti. È invece sospeso in pendenza di controversia giudiziaria tra l'impresa e il richiedente, fermi restando i poteri attribuiti dalla legge all'Autorità Giudiziaria.

16. Reclami

I reclami devono essere inoltrati in una delle seguenti modalità:

- per iscritto ad Arca Assicurazioni, Servizio Reclami, Via San Marco 48, 37138 Verona;
- via fax al numero 045.8182317;
- via posta elettronica a reclami@arcassicura.com

Qualora il cliente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo, o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21 – 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

La comunicazione dovrà contenere il nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico, l'individuazione dei soggetti di cui si lamenta l'operato, una breve descrizione del motivo della lamentela. Inoltre a tale comunicazione si dovrà allegare copia del reclamo presentato all'impresa ed eventuale riscontro fornito dalla stessa, oltre che ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione delle responsabilità, si ricorda che permane la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN – NET.

17. Arbitrato

Questo prodotto assicurativo prevede, in caso di controversia in merito al sinistro, la facoltà di delegare la risoluzione della controversia ad un collegio di Periti limitatamente a quanto previsto dall' art. 15 della Sez A – Condizioni Generali di Assicurazione delle Norme Comuni e art. 6 della Sezione D – Protezione Persona. Rimane comunque ferma la facoltà del contraente e della Società di adire l'Autorità Giudiziaria.

18. Mediazione per la conciliazione delle controversie

Il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 in materia di “mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”. Tale decreto ha previsto la possibilità, per la risoluzione di controversie civili anche in materia di contratti assicurativi, di rivolgersi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell’apposito registro presso il Ministero della Giustizia. Nel caso in cui il contraente o l’assicurato intendano avvalersi di tale possibilità, potranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo “mediazione@arcaassicurazioni.mailcert.it”, ovvero, mediante ogni altro mezzo idoneo alla sede legale di ARCA Assicurazioni S.p.A., Servizio Sinistri, Via San Marco n. 48, 37138 Verona.

*** **

Arca Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

**Direttore Generale e Rappresentante Legale
Dott. Marco Casu**



Glossario

Nel testo delle Condizioni Generali di Assicurazione si intende per:

ABITAZIONE: residenza anagrafica dell'assicurato.

ABUSO DI SOSTANZE STUPEFACENTI: stato di alterazione psicofisica per abuso di sostanze stupefacenti o psicotrope, come previsto dall'art. 187 del Nuovo codice della strada.

APPLICAZIONE DEL MALUS: peggioramento della classe di merito secondo le regole evolutive precisate nella sezione Formule tariffarie della garanzia Responsabilità civile autoveicoli terrestri a seguito del pagamento di un sinistro con responsabilità principale o del pagamento di più sinistri con responsabilità paritaria, la cui percentuale di responsabilità, cumulata nell'ultimo quinquennio di osservazione della sinistralità, è pari o superiore al 51%.

ACCESSORI NON DI SERIE: dotazioni non di serie stabilmente fissate al veicolo e fornite dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino, oppure da ditte specializzate, contestualmente o successivamente all'acquisto compresi gli accessori audio - fono - visivi.

ACCESSORI DI SERIE/OPTIONAL: dotazioni di serie stabilmente fissate al veicolo e fornite dalla casa costruttrice che non prevedono supplementi al prezzo di listino, compresi gli accessori audio - fono - visivi.

APPARECCHI AUDIO – FONO - VISIVI: radio, radiotelefoni, lettori, compact disc, lettori DVD, navigatori satellitari, mangianastri, registratori, televisori e altre apparecchiature del genere stabilmente fissate al veicolo, comprese le autoradio estraibili montate con sistema di blocco magnetico, elettromagnetico o meccanico.

APPROPRIAZIONE INDEBITA: l'impossessarsi della cosa mobile altrui di cui si abbia, a qualsiasi titolo, il possesso al fine di trarne profitto per se o per altri, così come disciplinato dall'articolo 646 Codice Penale.

ASSICURATO: il soggetto (persona fisica o giuridica) la cui responsabilità civile dalla circolazione è protetta con il contratto; per le altre garanzie è il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE: contratto di assicurazione, come definito dall'art. 1882 del codice civile, e/o la garanzia prestata con il contratto.

ASSICURAZIONE "A VALORE INTERO": forma di assicurazione per la quale il valore assicurato deve corrispondere al valore reale del veicolo (e degli accessori aggiuntivi non di serie, se assicurati). Se l'assicurazione è prestata per un valore inferiore, l'assicurato sopporta la relativa parte proporzionale di danno.

ASSISTENZA: assicurazione rientrante nel ramo 18 di cui all' art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 Settembre 2005, n. 209, che consiste nell'offrire un aiuto immediato all'assicurato che si trovi in una situazione di difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito entro i limiti convenuti nel contratto.

ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE: attività svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza, prima del ricorso al giudice e per evitarlo.

ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO (Attestato di rischio): documento che ogni Compagnia di Assicurazione rilascia al contraente e nel quale è indicata la storia assicurativa del veicolo assicurato negli ultimi 5 anni.

BAGAGLIO: indumenti, capi di vestiario, oggetti d'uso personale, attrezzature sportive, materiale da campeggio, apparecchi fotografici e relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili, bauli e valigie. Sono esclusi gioielli ed oggetti di metallo prezioso, denaro, titoli ed altri valori in genere, documenti e biglietti di viaggio, nonché oggetti aventi valore artistico.

BENEFICIARIO: nella Sezione Infortuni del Conducente è colui che riceve l'indennizzo in caso di morte dell'assicurato.

BONUS/MALUS: formula tariffaria per la copertura del rischio R.C.A. (responsabilità civile autoveicoli) che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio in assenza o in presenza di sinistri con responsabilità principale o con responsabilità paritaria - cumulata pari o superiore al 51% raggiunta nel periodo di osservazione, secondo le regole evolutive fissate dalla Società con la vigente tariffa.

BONUS/MALUS CON FRANCHIGIA: si tratta di una tariffa bonus/malus che prevede, in caso di sinistro con responsabilità, una franchigia a carico del contraente. Arca Assicurazioni risarcisce interamente i danni prodotti ai terzi danneggiati e richiede al contraente l'importo della franchigia. I sinistri di importo inferiore alla franchigia sono esclusi dalle dinamiche delle regole evolutive.

CARTA VERDE: certificato internazionale di assicurazione relativo alla circolazione del veicolo negli Stati esteri per i quali è rilasciata.

CASO ASSICURATIVO: ai fini della garanzia Tutela Legale, per "caso assicurativo" si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali - il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- per tutte le restanti ipotesi - il momento in cui l'assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di Legge o di contratto;
- in presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del Caso Assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.

CLASSE DI CONVERSIONE UNIVERSALE (CU): classe di merito di riferimento per tutte le compagnie di assicurazione applicata a tutti i veicoli, così come disciplinato dal regolamento ISVAP (ad oggi IVASS) n. 4 del 9 agosto 2006.

CLASSE DI MERITO DI ASSEGNAZIONE: classe interna (o anche classe Arca) della scala bonus/malus attribuita al contratto ai fini della determinazione del premio di polizza.

CONTRAENTE: chi firma la polizza assicurativa e ne assume i relativi obblighi.

DANNI INDIRETTI: danni non inerenti la materialità della cosa assicurata.

DANNI MATERIALI E DIRETTI: danni inerenti la materialità della cosa assicurata e derivanti dall'azione diretta dell'evento garantito.

DANNO TOTALE: perdita del veicolo assicurato senza ritrovamento causata da un evento per il quale è prestata l'assicurazione o danno le cui spese di riparazione superano il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

DECORRENZA: data di inizio della copertura assicurativa indicata sul contratto.

DEGRADO:

svalutazione del veicolo o di sue parti rispetto al valore originario dovuta a vetustà o allo stato di conservazione del mezzo.

DENUNCIA: avviso dato dall'assicurato ad Arca Assicurazioni nel caso in cui si verifichi un sinistro.

EBBREZZA ALCOLICA: stato di ubriachezza conseguente all'uso di bevande alcoliche come previsto dall'art.186 del Nuovo Codice della Strada.

EFFETTO: data in cui acquistano efficacia le garanzie prestate.

ESTENSIONE TERRITORIALE (valida per la Sezione Assistenza): Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Stati della Unione Europea, Norvegia, Repubblica Ceca e Slovacca, nonché per tutti gli ulteriori Paesi Esteri nei quali è valida la Carta Verde.

- ESPLOSIONE:** sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si auto propaga ad elevata velocità.
- FAMIGLIARE:** persona iscritta nello stato di famiglia dell'assicurato.
- FRANCHIGIA:** importo del danno che rimane sempre a carico dell'assicurato per ciascun sinistro.
- FRANCHIGIE NON CORRISPOSTE:** informazione riportata nell'attestato di rischio e relativa alle franchigie maturate in seguito a sinistri RCA, e non ancora corrisposte dal contraente all'assicuratore (numero e importi).
- FURTO:** sottrazione della cosa assicurata a colui che la detiene.
- GUASTO (valida per la Sezione Assistenza):** danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti tali da rendere impossibile l'utilizzo dello stesso in condizioni normali.
- INCENDIO:** combustione con sviluppo di fiamma del veicolo assicurato che può autoestendersi e propagarsi.
- INDENNIZZO/RISARCIMENTO:** somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
- INCIDENTE (valida per la Sezione Assistenza):** sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.
- INFORTUNIO:** evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna che causa lesioni fisiche oggettivamente constatabili.
- INVALIDITA' PERMANENTE:** la diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla professione svolta.
- IVASS:** Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni, denominazione assunta da ISVAP (ad oggi IVASS) dal 1° gennaio 2013.
- LIQUIDAZIONE:** procedura con la quale Arca Assicurazioni determina l'importo da indennizzare in caso di danno a persone o cose.
- LOCATARIO:** utilizzatore di un veicolo affidatogli in base ad un contratto di locazione finanziaria, le cui generalità sono indicate sul libretto di circolazione.
- MASSIMALE:** somma sino a concorrenza della quale la Società presta l'assicurazione della responsabilità civile autoveicoli terrestri (RCA); il massimale può essere unico o bipartito (prevede due massimali distinti e di importo diverso: uno per danni a persone e uno per danni a cose).
- MASSIMALE RCA MINIMO DI LEGGE:** è il massimale di copertura minima obbligatoria fissato con il Decreto Legislativo 6 novembre 2007 n. 198. Tale massimale deve essere prestato in modo bipartito per danni a persone e per danni a cose. A partire dal 12 giugno 2012 viene fissato in 6 milioni di euro (5 milioni per danni a persone e 1 milione per danni a cose ed è soggetto ad indicizzazione automatica quinquennale).
- MINIMO NON INDENNIZZABILE:** Importo fisso che viene detratto dall'ammontare del danno risarcibile.
- NUOVO CODICE DELLA STRADA (N.C.d.S.):** Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992.
- PERIODO DI ASSICURAZIONE:** durata della polizza assicurativa per la quale è stato pagato il premio.

PERIODO DI OSSERVAZIONE: periodo contrattuale rilevante ai fini della annotazione nell'attestato di rischio dei sinistri eventualmente provocati.

POLIZZA: documenti che provano l'assicurazione e che si compongono della scheda di polizza del Fascicolo Informativo e di eventuali altri documenti rilasciati dalla Società (es. appendici, quietanze di rinnovo) i quali regolano i rapporti tra la Società, l'assicurato e il contraente.

POLIZZA TEMPORANEA : Contratto stipulato con durata massima non superiore a 180 giorni. Avendo durata inferiore all'anno non sono previsti l'evoluzione della classe e il rilascio dell'attestato di rischio.

PREMIO: importo che il contraente paga ad Arca Assicurazioni alle scadenze previste per rendere efficace la polizza assicurativa.

PREMIO NETTO o PREMIO IMPONIBILE: somma dovuta dal Contraente alla Società al netto dell'imposta sulle assicurazioni e, per la garanzia sulle Responsabilità Civile Autoveicoli Terrestri, del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.).

P.R.A.: Pubblico Registro Automobilistico.

PROPRIETARIO: intestatario al P.R.A. Sono equiparati al proprietario: l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatore in caso di locazione finanziaria.

RAPINA: sottrazione della cosa assicurata, mediante violenza o minaccia a colui che la detiene.

R.C.A. (RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO): copertura assicurativa obbligatoria che risarcisce i danni involontariamente causati a terzi relativi alla circolazione nel limite del Massimale previsto dalla polizza.

REGOLAMENTO: complesso delle norme attuative di legge.

REGOLA PROPORZIONALE: criterio secondo il quale Arca Assicurazioni riduce l'importo da liquidare in caso di sinistro, nel caso in cui il valore del bene assicurato indicato in polizza sia inferiore a quello reale al momento del sinistro stesso.

REGOLE EVOLUTIVE: modalità definita da Arca Assicurazioni che disciplinano l'evoluzione della classe di merito nel tempo.

RESPONSABILITÀ PRINCIPALE: è quella attribuita in misura prevalente ad uno dei conducenti nel caso in cui il sinistro coinvolga due veicoli. Per i sinistri con più di due veicoli coinvolti, la responsabilità principale ricorre per il conducente al quale sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello attribuito agli altri conducenti. La "responsabilità principale" dà luogo ad annotazione nell'attestato di rischio ed applicazione del malus, successivamente al pagamento del sinistro.

RESPONSABILITÀ PARITARIA: è quella attribuita in pari misura ai conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro oppure è quella attribuita ad almeno due conducenti in misura pari, ma superiore a quella degli altri. La "responsabilità paritaria" dà luogo ad annotazione della percentuale di responsabilità nell'attestato di rischio.

RESPONSABILITÀ PARITARIA-CUMULATA: è quella cumulata per più sinistri in cui vi sia la responsabilità paritaria del conducente del veicolo assicurato nel quinquennio di osservazione della sinistralità.

RICOVERO: degenza, documentata da cartella clinica, comportante pernottamento in istituto di cura.

RINNOVO: possibilità di prosecuzione del contratto assicurativo, riferito al contratto giunto a scadenza annua.

RISARCIMENTO DIRETTO: nell'ambito del diritto delle assicurazioni italiano il risarcimento diretto (talvolta indicato con la sigla CARD, Convenzione tra assicuratori per il Risarcimento diretto) è la procedura di rimborso assicurativo che, dal 1° febbraio 2007, in caso d'incidente stradale consente ai

danneggiati non responsabili (o responsabili parzialmente) di essere risarciti direttamente dal proprio assicuratore.

RIVALSA: possibilità da parte di Arca Assicurazioni di chiedere all'assicurato la restituzione totale o parziale di importi pagati.

SCOPERTO: percentuale del danno che rimane a carico dell'assicurato per ciascun sinistro.

SCOPPIO: repentino dirompersi del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo per eccesso di pressione non dovuto ad esplosione.

SINISTRO: qualsiasi avvenimento stabilito dal contratto per il quale Arca Assicurazioni è tenuta a pagare una somma di denaro. Limitatamente alla garanzia Assistenza si intende il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso della validità del contratto e che determina la richiesta di Assistenza dell'assicurato. Limitatamente alla garanzia Tutela Legale si intende il verificarsi del fatto dannoso, cioè la controversia, per il quale è prevista l'assicurazione.

S.S.N.: Servizio Sanitario Nazionale.

SOCIETA': Arca Assicurazioni S.p.A.

SURROGAZIONE: diritto che la Società ha, in forza dell'art. 1916 del codice civile, di recuperare nei confronti del terzo responsabile quanto erogato.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA (valida per la Sezione Assistenza): è la struttura di IMA Servizi S.c.a.r.l. – Piazza Indro Montanelli 20, 20099 Sesto San Giovanni, Milano, costituita da: medici tecnici, operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Società, provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'assicurato ed organizza e deroga le prestazioni di assistenza previste in polizza con costi a carico della medesima Società.

TARIFFA: modalità e parametri che Arca Assicurazioni utilizza per stabilire il premio che il contraente paga.

TUTELA LEGALE: l'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D. Lgs. 209/05, artt.163 – 164 – 173 - 174 e correlati.

UNICO CASO ASSICURATIVO: il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.

VALORE ASSICURATO: è il valore dei beni assicurati e viene riportato nella scheda di polizza.

VEICOLO: il mezzo identificato in polizza dal numero di targa/telaio. Non si considerano facenti parte del veicolo gli accessori aggiuntivi non di serie, i bagagli, le merci trasportate e le attrezzature installate sul veicolo e strumentali all'attività svolta.

VINCOLATARIO: Società con la quale il Contraente/Assicurato attiva un finanziamento o un leasing per l'acquisto di un veicolo.

tutto tondo

Ciclomotori Motocicli Quadricicli leggeri



2) Condizioni Generali di Assicurazione

INDICE

Sezione A	CONDIZIONI GENERALI COMUNI	p. 2
Sezione B	RCA	p. 10
Sezione C	PROTEZIONE VEICOLO	p. 20
	C1) Incendio – Furto – Eventi Speciali	p. 20
	C2) Liquidazione dei danni	p. 21
Sezione D	PROTEZIONE PERSONA	p. 23
	D1) Infortuni del Conducente – Rimborso Spese Mediche	p. 23
Sezione E	PROTEZIONE CIRCOLAZIONE	p. 26
	E1) Tutela Legale	p. 26
	E2) Assistenza	p. 30
Sezione F	RAPPORTO DI VINCOLO	p. 36
	Richieste di informazioni e assistenza	p. 38
	Modulo richiesta di indennizzo garanzie diverse dalla R.C.A.	p. 39
	Riferimenti Normativi	p. 40

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Sezione A - Norme Comuni

Art. 1 - Oggetto del contratto, applicazione del premio e delle Condizioni di Assicurazione
Con il presente contratto Arca Assicurazioni garantisce l'erogazione delle prestazioni previste dalla garanzia di Responsabilità Civile per la circolazione dei veicoli a motore e dalle altre garanzie che sono state prescelte dal contraente al momento della conclusione del contratto.

Al contratto si applicano le tariffe e le Condizioni Generali di Assicurazione in vigore al momento della stipulazione del contratto o del rinnovo. Le Condizioni Generali di Assicurazione sono a disposizione presso ogni intermediario o sul sito internet di Arca Assicurazioni (www.arcassicura.it) dove è possibile anche calcolare un preventivo gratuito.

Il contratto è operante in base a quanto disposto dalle Condizioni Generali di Assicurazione salvo eventuali deroghe pattuite con il contraente/assicurato che devono essere appositamente formalizzate e riportate in polizza.

Conflitto di interesse

A seguito dell'entrata in vigore del Provvedimento ISVAP (oggi IVASS) n. 2946 del 6 dicembre 2011, che ha introdotto l'art. 48 bis al Regolamento ISVAP n. 5, **è vietato agli intermediari**, o alle società appartenenti allo stesso gruppo, **di assumere la qualifica di beneficiari o vincolatari** delle prestazioni assicurative intermedie.

Art. 2 - Decorrenza del contratto e pagamento del premio

Il contratto si perfeziona con il **pagamento del premio** previsto entro la data di decorrenza del contratto. Salvo che sia diversamente convenuto, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato sul contratto come data di decorrenza se il premio o la rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il contraente ha optato per il frazionamento del premio in più rate e non paga le rate infrannuali entro i quindici giorni successivi alla scadenza delle stesse, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Il premio annuo è interamente dovuto dal contraente anche se le parti hanno convenuto il frazionamento dello stesso in più rate.

Art. 3 – Dichiarazioni del contraente relative alle circostanze del rischio e diritto di rivalsa da parte di Arca Assicurazioni

Il premio applicato al contratto è determinato in base ai dati riportati nella scheda di polizza con riferimento ai fattori di rischio dichiarati dal contraente (ad esempio: situazione assicurativa del veicolo ai fini dell'assegnazione della classe di merito, dati tecnici del veicolo, dati anagrafici del proprietario del veicolo o del locatario, ecc.).

a. Dichiarazioni inesatte e reticenti

Le dichiarazioni inesatte e reticenti rese dal contraente, relative a circostanze tali che Arca Assicurazioni non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o colpa grave (art. 1892 del Codice Civile).

Se invece il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, in caso di sinistro, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose (art. 1893 del Codice Civile).

Qualora Arca abbia riscontrato l'inesattezza di alcuni dati può recedere dal contratto ovvero richiedere al contraente l'adeguamento del contratto tramite l'integrazione del premio dovuto.

Nell'assicurazione in nome o per conto di terzi, se questi erano a conoscenza delle dichiarazioni inesatte o reticenti relative al rischio, si applicano le medesime disposizioni sopra richiamate (art. 1894 del Codice Civile).

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche in caso di mancata comunicazione ad Arca Assicurazioni di eventuali aggravamenti di rischio intervenuti in corso d'anno (art. 1898 del Codice Civile).

b. Diritto di Rivalsa

Per la garanzia di Responsabilità Civile da circolazione, nel, caso in cui Arca Assicurazioni sia comunque tenuta a pagare il risarcimento al terzo in presenza delle predette dichiarazioni inesatte e reticenti, Arca Assicurazioni avrà diritto di agire in rivalsa nei confronti del contraente e dell'assicurato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 144 della Legge.

Art. 4 - Rinnovo del contratto e rinnovo del contratto in caso di modifica delle Condizioni Generali di Assicurazione

a) Rinnovo del contratto

Il contratto non prevede il tacito rinnovo. Se il contratto è stipulato con durata annuale, o superiore, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale della polizza, Arca Assicurazioni invia all'indirizzo del contraente un avviso di scadenza comunicando anche il premio e le modalità per il rinnovo della copertura. Qualora il contraente non intenda proseguire il rapporto assicurativo, non sono previsti a suo carico obblighi di comunicazione di disdetta, pertanto, in assenza di comunicazioni da parte del contraente il contratto si risolverà automaticamente alla sua naturale scadenza.

Arca Assicurazioni manterrà comunque operante la copertura per le garanzie previste in polizza fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza annuale. Nel caso in cui, in tale periodo, il contraente, avesse assicurato il veicolo con altra Compagnia, la proroga cesserà automaticamente alla decorrenza della nuova polizza.

b) Rinnovo del contratto con modifica delle Condizioni Generali di Assicurazione

Nel caso in cui Arca Assicurazioni intenda rinnovare il contratto con Condizioni Generali di Assicurazione diverse da quelle precedentemente convenute, ne darà comunicazione al contraente almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto stesso unitamente all'avviso di scadenza.

Con tale comunicazione verranno altresì fornite al contraente tutte le opportune informazioni di dettaglio. Fermo quanto disposto al punto a) di cui sopra, Arca Assicurazioni riconosce al contraente la possibilità di recedere dal contratto, rifiutando le nuove Condizioni di Assicurazione, anche nel caso in cui lo stesso sia già stato rinnovato previo assenso del contraente e si sia già provveduto al pagamento del correlativo premio. La richiesta di recesso potrà essere esercitata fino al 15° giorno successivo alla data di decorrenza del contratto rinnovato e dovrà essere comunicata ad Arca Assicurazioni mediante comunicazione da effettuarsi con raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano, ovvero a mezzo telefax, inviata alla Sede della Compagnia o all'intermediario presso il quale è stata stipulata la polizza.

In tal caso il Contraente dovrà comunicare ad Arca Assicurazioni il rifiuto delle nuove Condizioni Generali di Assicurazione e restituire contestualmente, qualora li avesse già ricevuti, i seguenti documenti:

- certificato di assicurazione;
- contrassegno;
- carta verde.

In caso di recesso il contratto si intenderà risolto dalle ore 24 della data di scadenza annuale ovvero dalla data di ricevimento dei documenti di cui sopra, se pervenuti ad Arca Assicurazioni in data successiva. In questo caso, Arca provvederà al rimborso dell'eventuale premio pagato e non goduto, al netto delle imposte e degli oneri di legge, calcolato a partire dalla data di ricevimento della documentazione.

In ogni altro caso, il pagamento del premio e la mancata riconsegna di certificato, contrassegno e carta verde implicano l'accettazione delle nuove Condizioni Generali di Assicurazione.

Art. 5 – Modifiche al contratto per variazione del rischio e/o delle garanzie prestate

Eventuali modifiche intervenute in corso di contratto, che comportano una **variazione del rischio assicurato**, devono essere **comunicate tempestivamente ad Arca Assicurazioni** e danno luogo ad una sostituzione di polizza e all'eventuale conguaglio di premio. In tali casi, come ad esempio il caso di cambio di residenza del proprietario del veicolo assicurato, il Contraente si impegna a darne immediato avviso ad Arca Assicurazioni, anche per il tramite dell'intermediario, al fine di consentire la modifica del contratto e il calcolo dell'eventuale conguaglio di premio.

Le richieste di variazione contrattuale che invece riguardano solamente modifiche delle garanzie prestate (es. inserimento di nuove garanzie e/o eliminazione di garanzie già presenti) non sono consentite in corso d'anno e verranno recepite da Arca Assicurazioni solo se richieste dal contraente almeno 30 giorni prima della data di scadenza di rinnovo annuale del contratto.

Qualora in corrispondenza della scadenza annuale del contratto, il contraente richieda una sostituzione di polizza, e al nuovo contratto vengono applicate Condizioni Generali di Assicurazione che prevedano variazioni di garanzie rispetto a quelle operanti sul precedente contratto, si riconosce al contraente, la facoltà di recedere dal contratto secondo quanto previsto dall'art. 4 punto b).

Art. 6 – Proposta di rinnovo del contratto

Almeno 30 giorni prima di ogni scadenza annuale del contratto Arca Assicurazioni si impegna a Comunicare direttamente all'indirizzo del contraente:

- il preventivo di rinnovo con dettaglio delle garanzie previste dalla copertura e dei correlativi premi;
- le modalità con cui il contraente può comunicare ad Arca Assicurazioni il Suo assenso a rinnovare la copertura assicurativa per la successiva annualità;
- le indicazioni per procedere al pagamento del premio e al rilascio dei documenti assicurativi in caso di assenso al rinnovo del contratto.

Tale comunicazione non è prevista in caso di disdetta inviata da Arca Assicurazioni.

Art. 7 – Regolamento dei rapporti derivanti dal contratto tramite conto corrente

7.1 Pagamento del premio

Qualora il premio venga pagato tramite addebito sul conto corrente **il Contraente autorizza, la banca, in conformità alla Normativa vigente in materia di addebiti diretti, con particolare riguardo alla rinuncia alla facoltà di cui all'art.13, comma 4, del D.Lgs. n. 11/2010, ad addebitare sul conto corrente indicato, il premio alla firma di questo contratto e le eventuali rate successive.** Il contraente autorizza altresì che, per i premi successivi, l'addebito sul conto corrente avvenga con un anticipo di c.a. 15 gg lavorativi rispetto alla data di scadenza della copertura di rinnovo, con data valuta corrispondente alla data di rinnovo del contratto per consentire la spedizione dei documenti di circolazione direttamente al Suo domicilio in tempo utile. Tale modalità di pagamento è subordinata alla presenza di adeguata provvista sul conto di addebito.

Il pagamento del premio con modalità diverse viene accettato con riserva di verifica e salvo buon fine dello stesso. E' fatto salvo, qualora il pagamento non vada a buon fine, il disposto dell'art. 1901 del Codice Civile che disciplina il caso di mancato pagamento del premio.

7.2 Rivalse e franchigie

Con tale autorizzazione, il contraente consente l'addebito sul conto corrente anche degli altri eventuali oneri di qualsiasi natura derivanti dal contratto previsti dalla garanzia R.C.A. e relativi a franchigie e rivalse.

7.3 Pagamento dei sinistri

Il contraente autorizza Arca Assicurazioni ad accreditare sul conto corrente indicato nel contratto gli importi derivanti dalla liquidazione dei sinistri in base alle garanzie previste dal contratto.

Art. 8 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e per tutti gli Stati dello Spazio Economico Europeo, nonché per il territorio della Croazia, dell'Andorra, della Serbia e della Svizzera. L'assicurazione vale inoltre per tutti gli altri Stati che fanno parte del sistema della Carta Verde le cui sigle internazionali **non risultino barrate sulla Carta Verde** stessa. A tal fine Arca Assicurazioni rilascia il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde). La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti previsti dalle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C.A., ferme le maggiori garanzie prestate dalla polizza. La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale è valida la relativa polizza. **Qualora la polizza, in relazione alla quale è stata rilasciata la Carta Verde, cessi di avere validità o sia sospesa, il contraente è tenuto a restituire immediatamente la Carta Verde ad Arca Assicurazioni. In caso contrario, Arca Assicurazioni eserciterà diritto di rivalsa per le eventuali somme che abbia dovuto pagare ai terzi danneggiati.**

Art. 9 - Trasferimento della proprietà del veicolo

Nel caso di trasferimento della proprietà del veicolo, o di sua consegna in conto vendita, il contraente, **previa restituzione del certificato, del contrassegno e della Carta Verde,** deve optare irrevocabilmente per una delle seguenti soluzioni:

- a. **assicurare un altro veicolo purché dello stesso proprietario (locatario in caso di contratti di leasing);** in tal caso Arca Assicurazioni procede alla sostituzione del precedente contratto e

all'eventuale conguaglio del premio sulla base della tariffa in corso. Arca Assicurazioni, prima di procedere all'emissione del nuovo contratto, si riserva la facoltà di richiedere al contraente la documentazione atta a dimostrare sia la vendita o consegna in conto vendita del vecchio veicolo (rilasciata da un operatore professionale del settore), sia l'attribuzione di proprietà (locazione in caso di veicolo concesso in leasing) del nuovo veicolo e in caso di veicolo già di proprietà la mancanza di copertura assicurativa.

La sostituzione con variazione del proprietario è ammessa nei soli casi di **coniugi in regime di comunione** di beni dimostrato da apposita documentazione ovvero, nel caso di **società di persone, da socio a Società o viceversa**.

Qualora l'incarico in **conto vendita non dovesse andare a buon fine** e l'assicurato dovesse perciò rientrare in possesso del veicolo, **Arca Assicurazioni** stipulerà un **nuovo contratto** attribuendo alla polizza **la classe CU 14** e, come classe interna Arca, la classe di ingresso, intesa come la classe assegnata ad un veicolo assicurato per la prima volta e determinata in base alle regole previste dalla formula tariffaria applicata al contratto;

- b. cedere il contratto unitamente al veicolo assicurato;** l'alienante è tenuto a **comunicare ad Arca Assicurazioni e all'acquirente se**, insieme al veicolo, **viene ceduto il contratto di assicurazione**; in tal caso il contraente, previa restituzione del certificato, del contrassegno e della Carta Verde, non è tenuto a versare i premi successivi dal momento in cui fornisce ad Arca Assicurazioni tutte le indicazioni necessarie per il rilascio di un'apposita appendice. **Tale contratto si estingue alla sua naturale scadenza** e Arca Assicurazioni non rilascerà l'attestazione dello stato del rischio. Nel caso in cui il subentrante desideri riassicurare il veicolo ceduto dovrà stipulare un nuovo contratto. Non sono ammesse variazioni di rischio o sospensioni successivamente alla cessione di contratto;
- c. risolvere il contratto;** in caso di vendita "o cessione in conto vendita" del veicolo, che deve essere opportunamente documentata, **il contraente può risolvere il contratto in corso d'anno** ricevendo la restituzione della parte di premio pagata e non goduta al netto delle imposte e del contributo al S.S.N. Il rateo di premio pagato e non goduto viene calcolato dal momento in cui vengono restituiti ad Arca Assicurazioni il certificato, il contrassegno e la Carta Verde. Qualora **la vendita abbia fatto seguito alla documentata consegna in conto vendita del veicolo, la parte di premio pagata e non goduta deve essere calcolata a partire da quel momento, a condizione che siano stati restituiti il certificato, il contrassegno e la Carta Verde.**

Art. 10 - Sospensione e riattivazione del contratto

Qualora il contraente intenda sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione ad Arca Assicurazioni restituendo il certificato, il contrassegno e la Carta Verde.

Al momento della sospensione, il periodo di assicurazione in corso con premio pagato deve avere una residua durata non inferiore a 30 giorni.

La sospensione decorre dalle ore 24 del giorno di ricezione da parte di Arca Assicurazioni del certificato di assicurazione, del contrassegno e della Carta Verde.

Decorsi dodici mesi dalla sospensione, senza che il contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia, il contratto si estingue.

Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata superiore a tre mesi la riattivazione comporta la proroga della scadenza per un periodo pari a quello della sospensione.

Il periodo di osservazione rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della copertura.

Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a tre mesi, non si procede alla proroga della scadenza ed il periodo di osservazioni non subisce quindi interruzioni.

La sospensione del contratto non è mai consentita:

- per i contratti di durata inferiore all'anno,
- per i contratti ceduti;
- in caso di furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo;
- per i contratti che coprono veicoli circolanti per prova, collaudo o dimostrazione;
- per i contratti amministrati nella forma libro matricola;
- per motocicli e ciclomotori non ad uso privato;
- per uso motoslitte.

Per i motocicli la sospensione è consentita solo in caso di cessazione definitiva della circolazione, esportazione all'estero in via definitiva ai sensi dell'art. 103 del Nuovo Codice della Strada, demolizione del veicolo assicurato comprovate da idonea documentazione. Per i ciclomotori e i quadricicli leggeri la

sospensione è consentita limitatamente all'ipotesi di demolizione certificata ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

La sospensione può essere estesa a fattispecie diverse da quelle sopra indicate solo per ciclomotori, motocicli e quadricicli leggeri ad uso privato e se, all'atto dell'emissione del contratto, o in occasione del rinnovo annuale, il contraente ha fatto espressa richiesta di poter esercitare tale facoltà che deve risultare, tra l'altro, anche nella scheda di polizza. La sospensione è consentita fino a due volte per il periodo assicurativo di un anno e per la durata massima di un anno ciascuna.

Riattivazione

Qualora il contraente intenda riattivare un contratto sospeso e non sia trascorso oltre un anno dalla data della sospensione, la riattivazione del contratto prevede:

- l'emissione di una nuova polizza in sostituzione del contratto sospeso;
- la proroga della scadenza annuale per un periodo pari alla durata della sospensione sempreché il contratto sia stato sospeso per almeno 3 mesi;
- l'applicazione della tariffa in corso all'atto della riattivazione per la determinazione del premio. Nel caso in cui la tariffa in vigore all'atto della riattivazione non preveda la stessa formula tariffaria del contratto sospeso, si procederà alla riattivazione applicando al nuovo contratto, a scelta del contraente, una tra le formule tariffarie previste dalla tariffa in corso. Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a tre mesi, viene invece mantenuta la tariffa in vigore sul contratto e non si procede alla proroga della scadenza.

La riattivazione è ammessa:

- sullo stesso veicolo ovvero su altro veicolo dello stesso proprietario (ovvero locatario, in caso di veicolo concesso in leasing); sul veicolo del coniuge in comunione dei beni; in caso di mutamento della titolarità del veicolo da una pluralità di proprietari ad uno soltanto di essi;
- la riattivazione su un altro veicolo è consentita sempreché il precedente veicolo sia stato: alienato, consegnato in conto vendita ovvero in caso di cessazione della circolazione, esportazione all'estero in via definitiva ai sensi dell'art. 103 del codice della strada o demolizione del veicolo assicurato.

Qualora alla sospensione del contratto non faccia seguito la riattivazione nei termini contrattualmente previsti e il precedente veicolo sia stato venduto ovvero nel caso di cessazione della circolazione, esportazione all'estero in via definitiva ai sensi dell'art. 103 del codice della strada, e demolizione del veicolo assicurato, Arca Assicurazioni, su richiesta scritta del contraente, provvederà alla restituzione della parte di premio corrispondente al periodo di garanzia non goduto dal momento della restituzione del certificato, del contrassegno e della Carta Verde, al netto dell'imposta pagata e del contributo S.S.N.

Art. 11 - Risoluzione del contratto per furto del veicolo

In caso di furto del veicolo assicurato il contratto è risolto a decorrere dal giorno successivo alla denuncia di furto presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza e l'assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo al S.S.N. **Dal rimborso è esclusa la parte di premio relativa alla garanzia furto.**

Il contraente deve dare notizia ad Arca Assicurazioni inviando copia della denuncia del furto.

Arca Assicurazioni rinuncia a esigere le eventuali rate di premio successive alla risoluzione del contratto.

Art. 12 - Cessazione di rischio

Nel caso di cessazione della circolazione, esportazione all'estero in via definitiva ai sensi dell'art. 103 del Nuovo Codice della Strada, demolizione del veicolo assicurato, **il contraente può optare per una delle seguenti soluzioni:**

- a) **Richiedere la parte di premio corrispondente al periodo di garanzia non goduto**, al netto dell'imposta pagata e del contributo al S.S.N., dal momento della restituzione ad Arca Assicurazioni del certificato, del contrassegno, della Carta Verde e dell'attestazione dell'avvenuta cancellazione del veicolo dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) o ente equivalente. Nel caso in cui la cessazione della circolazione, l'esportazione all'estero in via definitiva ai sensi dell'art. 103 del Nuovo Codice della Strada, e la demolizione del veicolo assicurato siano successive all'eventuale sospensione del contratto, il suddetto rimborso del premio avviene a partire dalla data della sospensione. **Tali disposizioni si applicano ai ciclomotori limitatamente all'ipotesi di demolizione certificata ai sensi delle disposizioni vigenti in materia;**
- b) **Assicurare un altro veicolo purché dello stesso proprietario (locatario in caso di veicolo concesso in leasing);** in tal caso Arca Assicurazioni procede alla sostituzione del precedente contratto e all'eventuale conguaglio del premio sulla base della tariffa in corso. Arca Assicurazioni,

prima di procedere all'emissione del nuovo contratto, si riserva la facoltà di richiedere al contraente la documentazione atta a dimostrare la cessazione della circolazione, l'esportazione all'estero in via definitiva ai sensi dell'art. 103 del Nuovo Codice della Strada, ovvero la demolizione del veicolo assicurato e l'attribuzione di proprietà (locazione in caso di veicolo concesso in leasing) del nuovo veicolo e in caso di veicolo già di proprietà la mancanza di copertura assicurativa; la sostituzione è ammessa anche nelle ipotesi di proprietario diverso nei soli casi disciplinati all'art. 9 punto a) della presente Sezione;

c) Sospendere il contratto ai sensi dell'art. 10 della corrente sezione.

Art. 13 - Duplicato del certificato, contrassegno e Carta Verde

In caso di sottrazione, smarrimento o distruzione del certificato di assicurazione e/o del contrassegno e/o della Carta Verde, il contraente **dovrà fornire ad Arca Assicurazioni la prova di avere denunciato il fatto alla competente Autorità** ed Arca Assicurazioni provvederà a rilasciare un duplicato dei documenti richiesti come previsto dall'art. 12 comma 4 del Regolamento ISVAP (ad oggi IVASS) n.13 del 06/02/2008.

In caso di deterioramento il contraente dovrà restituire ad Arca Assicurazioni il certificato di assicurazione e/o il contrassegno e/o la Carta Verde deteriorati come previsto dall'art.12 comma 3 del Regolamento ISVAP (ad oggi IVASS) n.13 del 06/02/2008.

Art. 14 - Denuncia di sinistro e accesso agli atti dell'impresa

14.1 - Modalità di denuncia

In caso di sinistro l'assicurato deve darne tempestivo avviso ad Arca Assicurazioni contattando il Servizio Sinistri:

NUMERO VERDE SINISTRI 800.48.43.43 Dall'estero: +39.045.8181941
Lunedì – Venerdì 8.30 - 19.00

Alla telefonata deve seguire, **entro 3 giorni**, una **denuncia** scritta da inviarsi per posta o a mezzo fax a:

**Arca Assicurazioni – Servizio Sinistri, Via San Marco 48, 37128 Verona
fax 045.81.82.397**

14.2 - Denuncia sulla garanzia R.C.A.

La denuncia deve essere redatta, anche in assenza di accordo tra le parti, utilizzando il "Modulo Blu - Constatazione Amichevole", che l'assicurato avrà cura di compilare in ogni sua parte.

14.3 - Denuncia su garanzie diverse dalla R.C.A.

La denuncia deve essere redatta utilizzando il "MODULO di richiesta di indennizzo per garanzie diverse dalla R.C.A.", allegato al presente fascicolo.

14.4 - Informazioni relative all'esercizio del diritto al risarcimento del danno da circolazione

a. Risarcimento diretto

Qualora ricorrano i presupposti previsti dagli artt. 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni Private e dagli artt. 3 e 4 del DPR 254/2006, l'assicurato richiede il risarcimento del danno subito direttamente ad Arca Assicurazioni. La richiesta di risarcimento deve essere formulata con le modalità previste dagli artt. 5 e 6 del DPR 254/2006. La società deve, nei termini di Legge, informare il danneggiato se il sinistro non rientra nell'ambito di applicazione della procedura di Risarcimento diretto, e deve fornire allo stesso l'assistenza informativa e tecnica necessaria per consentire la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno. Qualora la richiesta di risarcimento sia incompleta, la società deve richiedere entro 30 giorni dal ricevimento della stessa le necessarie integrazioni Arca Assicurazioni deve formulare un'offerta di risarcimento, ovvero comunicare i motivi per i quali ritiene di non poter formulare alcuna offerta, entro sessanta giorni nel caso di danni a cose; entro trenta giorni nel caso di danni a cose, quando il modulo di constatazione amichevole sia stato sottoscritto da entrambi i conducenti; entro novanta giorni nel caso di lesioni alla persona.

I termini di cui sopra decorrono dalla data di presentazione della richiesta di risarcimento completa di tutti gli elementi richiesti dalle disposizioni vigenti. Qualora il danneggiato dichiari di accettare la somma offerta, la Compagnia è tenuta ad effettuare il pagamento entro 15 giorni dal ricevimento dell'accettazione. In ogni caso, Arca Assicurazioni è comunque tenuta ad effettuare il pagamento della somma offerta, ed il danneggiato potrà eventualmente agire in giudizio nei confronti della Compagnia. I danni a cose vengono valutati in base a estimo peritale e/o a documentazione fiscale. I danni a persona vengono valutati in base alla documentazione medica comprovante il periodo di inabilità, e nel caso di postumi permanenti mediante visita medico legale; la loro quantificazione è operata in base al DM 3/7/2003 riportante la tabella delle menomazioni all'integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità, nonché in base a quanto previsto dall'art. 139 del Codice delle Assicurazioni Private e relativi Decreti Ministeriali di aggiornamento.

b. Non applicabilità del Risarcimento diretto

In caso di sinistro che non rientri nell'ambito di cui alla lettera a) "Risarcimento diretto", il danneggiato richiede il risarcimento dei danni subiti all'assicuratore del veicolo responsabile con le modalità previste dall'art. 148 del Codice delle Assicurazioni Private. Qualora la richiesta di risarcimento sia incompleta, l'assicuratore deve richiedere entro 30 giorni dal ricevimento della stessa le necessarie integrazioni. L'assicuratore deve formulare un'offerta di risarcimento, ovvero comunicare i motivi per i quali ritiene di non poter formulare alcuna offerta, entro sessanta giorni nel caso di danni a cose; ridotto a trenta giorni quando il modulo di constatazione amichevole sia stato sottoscritto da entrambi i conducenti; entro novanta giorni nel caso di danni alla persona. I termini di cui sopra decorrono dalla data di presentazione della richiesta di risarcimento completa di tutti gli elementi richiesti dalle disposizioni vigenti. In ogni caso, l'assicuratore è tenuto ad effettuare il pagamento entro 15 giorni dal ricevimento dell'accettazione. In caso di mancata accettazione, l'assicuratore è comunque tenuto ad effettuare il pagamento della somma offerta, ed il danneggiato potrà eventualmente agire in giudizio nei confronti dell'assicuratore. Nel caso in cui il danneggiato agisca in giudizio nei confronti dell'assicurato, quest'ultimo ai sensi dell'art. 17 Gestione delle Vertenze –Norme Comuni - delle Condizioni Generali di Assicurazione - è tenuto a cedere alla Società, che ne sosterrà tutti i relativi costi, la gestione della lite.

c. Incidente stradale con controparti estere

- Nel caso in cui il sinistro sia stato provocato in Italia da veicolo immatricolato all'estero, il danneggiato può rivolgere la richiesta di risarcimento all'Ufficio Centrale Italiano (U.C.I.).
- Nel caso in cui il sinistro sia stato provocato in uno dei Paesi del Sistema Carta Verde da veicolo immatricolato e assicurato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo, il danneggiato può chiedere il risarcimento del danno al rappresentante nominato in Italia dall'impresa di assicurazione del responsabile. Per conoscere nome e indirizzo di tale rappresentante (c.d. "mandatario") bisogna inviare apposita richiesta al Centro Informazione Italiano presso Consap scrivendo al seguente indirizzo: Consap S.p.A. - Via Yser, 14, 00187 Roma e indicando in modo chiaro tutti gli elementi utili a risalire ai soggetti interessati. Nel sito internet www.consap.it è inoltre presente l'elenco dei siti dei Centri di Informazione degli altri Stati dello Spazio Economico Europeo (mandatari per la gestione e la liquidazione dei sinistri r.c. Auto), consultando i quali è possibile acquisire direttamente l'informazione relativa al mandatario dell'impresa estera competente per la liquidazione dei sinistri in Italia.
- Nel caso in cui il sinistro sia stato provocato in uno dei Paesi del Sistema Carta Verde da veicolo non immatricolato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo, il danneggiato può chiedere il risarcimento del danno all'impresa di assicurazione del responsabile del sinistro ovvero, se il veicolo responsabile è immatricolato in uno Stato diverso da quello di accadimento, al Bureau nazionale di quest'ultimo Stato. Gli indirizzi dei Bureau nazionali di tutti gli Stati aderenti al Sistema Carta Verde sono presenti nel sito internet dell'U.C.I. (www.ucimi.it).

d. Sinistro con veicolo non identificato o non assicurato

Nel caso in cui il sinistro sia stato provocato da veicolo non identificato o non assicurato, la richiesta di risarcimento deve essere rivolta all'Impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada istituito presso la Consap S.p.A. – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici.

e. Danni ai terzi trasportati

Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dai terzi trasportati nei veicoli assicurati è risarcito da Arca Assicurazioni entro il massimale minimo di Legge, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, e fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'Impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo. Per ottenere il

risarcimento i terzi trasportati devono promuovere nei confronti di Arca Assicurazioni la procedura di liquidazione prevista dall'art. 141 del Codice delle Assicurazioni Private.

14.5 - Accesso agli atti dell'Impresa

Il contraente ed i danneggiati hanno diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano, ed in ogni caso trascorsi centoventi giorni dalla data del sinistro. La richiesta di accesso deve essere effettuata mediante atto scritto inviato tramite raccomandata a.r. o fax, ovvero consegnato a mano, e deve contenere il motivo della richiesta, i documenti richiesti e la copia di un documento di riconoscimento. Il richiedente è messo in condizione di prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia a sue spese entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. L'esercizio del diritto di accesso non è consentito quando abbia ad oggetto atti relativi ad accertamenti che evidenziano indizi o prove di comportamenti fraudolenti. E' invece sospeso in pendenza di controversia giudiziaria tra l'impresa e il richiedente, fermi restando i poteri attribuiti dalla legge all'Autorità Giudiziaria.

Art. 15 - Controversie sul pagamento dell'indennizzo

L'ammontare dell'indennizzo viene determinato dalle parti di comune accordo. Nel caso in cui non si raggiungesse l'accordo, le parti possono prevedere di demandare la risoluzione della controversia a due periti. A tal fine, ciascuna delle parti potrà nominare un perito di fiducia. I periti così individuati, in qualità di mandatari delle parti, determinano l'ammontare dell'indennizzo. Se i due periti così nominati non trovano l'accordo, possono nominare un terzo perito e la determinazione dell'indennizzo viene decisa a maggioranza. Se una delle parti non provvede o se i periti nominati dalle parti sono in disaccordo sulla nomina del terzo perito, la nomina è demandata al Presidente del Tribunale di residenza del contraente. Ciascuna delle parti sostiene le spese del perito da essa designato e contribuisce per la metà alle spese del terzo perito. **Il presente articolo non si applica alle garanzie Responsabilità Civile Auto, Infortuni del Conducente, Tutela Legale, Assistenza.**

Art. 16 - Imposte e tasse

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato da Arca Assicurazioni.

Art. 17 - Gestione delle vertenze

Arca Assicurazioni assume a nome dell'assicurato, fino a quando ne è interessata, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati. **Arca Assicurazioni non riconosce le spese sostenute dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.**

Art. 18 - Foro competente

Per ogni controversia inerente all'interpretazione, esecuzione, applicazione delle presenti condizioni, sarà esclusivamente competente il foro del luogo di residenza o di domicilio del consumatore.

Art. 19 - Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

Sezione B - RCA Responsabilità Civile per la circolazione dei veicoli a motore

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

Arca Assicurazioni garantisce, in conformità alle norme in vigore, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione e si impegna a corrispondere le somme che siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione, anche in aree private, del veicolo identificato in contratto, entro i limiti dei massimali convenuti. Tali massimali sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e in subordine, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle estensioni di seguito descritte.

Art. 2 - Soggetti esclusi dalla garanzia RCA (Responsabilità Civile Autoveicoli)

1. Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto RCA il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro.

2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo e quella dell'articolo 122, comma 2, della Legge che estende la copertura assicurativa ai danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale viene effettuato il trasporto, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dal contratto RCA limitatamente ai danni alle cose i seguenti soggetti:

- a. il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario in caso di veicolo concesso in leasing;
- b. il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedono abitualmente al loro mantenimento;
- c. ove l'assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto b) di cui sopra.

Art. 3 - Estensioni automaticamente operanti

Le seguenti estensioni sono sempre incluse nella garanzia RCA e sono operanti senza il pagamento di sovrappremio:

Circolazione in aree private:

La garanzia copre la responsabilità per i danni causati dalla circolazione del veicolo in aree private (escluse le aree aeroportuali).

Operazioni di carico e scarico: la garanzia copre la responsabilità del contraente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico e scarico da terra sul veicolo adibito al trasporto di cose, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna.

Responsabilità civile dei trasportati: La garanzia copre la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni dagli stessi causati a terzi non trasportati, durante la circolazione del veicolo stesso, e non compresi nelle coperture previste dall'assicurazione obbligatoria.

Guida con patente scaduta: La garanzia è operante anche nel caso in cui, alla data del sinistro, il conducente sia in possesso di idonea patente ma scaduta e sempreché ne ottenga il rinnovo entro i 6 mesi successivi dalla data del sinistro.

Art. 4 – Esclusioni e rivalsa

Con riferimento ai casi sotto elencati di inoperatività della garanzia, e come previsto dall'art. 144 della Legge, Arca Assicurazioni matura un diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi, nei confronti dei quali non è possibile opporre eccezioni in base alla Legge stessa.

L'assicurazione non è operante:

- a. in caso di dichiarazioni e comunicazioni del contraente inesatte o reticenti – art. 3 Norme Comuni;
- b. qualora il sinistro si verifichi durante il periodo di copertura della garanzia per mancato o ritardo pagamento del premio;
- c. qualora il sinistro si verifichi durante l'operatività della sospensione o del ritiro della patente;

- d. per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel Regolamento particolare di gara;
- e. se il conducente non ha conseguito la patente idonea alla guida del mezzo o se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore o, in caso di sinistro con patente scaduta e non rinnovata entro i 6 mesi successivi alla data del sinistro; la Società rinuncia inoltre all'azione di rivalsa nel caso in cui si rilevi, al momento del sinistro, che il conducente sia una persona che non abbia ancora raggiunto, in base alla legislazione vigente, l'età per la conduzione del veicolo coinvolto nel sinistro stesso;
- f. per i danni subiti dai terzi trasportati su ciclomotori e motocicli e altri veicoli indicati agli articoli 52 e 53 lett. a), b) e c) del nuovo Codice della Strada, qualora si verifichi anche una sola delle seguenti situazioni:
 - la carta di circolazione non consenta il trasporto di altre persone oltre il conducente;
 - il trasporto avvenga non in conformità alle disposizioni in vigore o alle indicazioni della carta di circolazione;
 - relativamente ai soli ciclomotori, nel caso in cui la carta di circolazione consenta il trasporto di altre persone oltre il conducente, ma il contraente abbia ommesso di dichiararlo all'atto della stipulazione del contratto e quindi non risulti nella scheda di polizza (numero posti);
- g. nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool) o 187 (Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) del NUOVO CODICE DELLA STRADA, relativo Regolamento e successive modifiche. Tuttavia, nel caso di veicolo guidato da persona che si trovi occasionalmente in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, la Società, solamente per il primo sinistro e per ciascuna annualità assicurativa, sempreché il conducente non sia affetto da etilismo cronico o da tossicodipendenza certificata, rinuncia all'azione di rivalsa. Per eventuali sinistri successivi verificatisi nel corso della medesima annualità assicurativa, a condizione che il conducente sia lo stesso, la Società eserciterà il diritto di rivalsa per l'intero esborso;
- h. nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle leggi vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- i. nel caso di autoveicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o l'autoveicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- j. nel caso di danni alla pavimentazione stradale causati dalla circolazione di mezzi cingolati, mezzi adibiti al trasporto marmi e mezzi sgombraneve;
- k. per il trasporto di esplosivi, liquidi infiammabili o sostanze chimiche, gas in forma liquida, compressa o gassosa; salvo il caso in cui tale trasporto venga effettuato da privati quando le merci sono confezionate per la vendita al dettaglio e destinate al loro uso personale o domestico o alle loro attività ricreative;
- l. per i danni verificatisi durante il trasporto di materiale atomico e/o radioattivo, di rifiuti e di residui di lavorazioni industriali inquinanti nonché per i danni provocati dall'inquinamento graduale dell'acqua, dell'aria e del suolo determinati da qualunque causa;
- m. all'interno delle aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili sia militari;
- n. nel caso di dolo del conducente.

Art. 5 - Periodo di osservazione della sinistrosità per l'applicazione delle regole evolutive

Per l'applicazione delle regole evolutive previste dalle formule tariffarie elencate all'art. 11 della presente Sezione, sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

Primo periodo: inizia dal giorno di decorrenza del contratto e termina 2 mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;

Periodi successivi: hanno una durata di 12 mesi a partire dalla scadenza del precedente periodo di osservazione.

La sostituzione del contratto non interrompe il periodo di osservazione in corso. Durante la sospensione del contratto il periodo di osservazione resta sospeso e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della garanzia eccetto in caso di sospensione con efficacia inferiore ai 3 mesi.

Art. 6 - Sinistri penalizzanti ai fini dell'applicazione delle regole evolutive

6.1) Determinazione del grado di responsabilità.

Ai sensi dell'art. 7 lett. h), che segue, per Responsabilità Principale deve intendersi, nel caso in cui il sinistro coinvolga due veicoli, la responsabilità prevalente attribuita ad uno dei conducenti dei veicoli stessi. Per i sinistri con più di due veicoli coinvolti, l'ipotesi di responsabilità principale ricorre per il conducente al quale sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello attribuito agli altri conducenti. Qualora la responsabilità sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti, nessuno dei contratti relativi ai veicoli medesimi subirà l'applicazione del malus; tuttavia la corresponsabilità paritaria darà luogo all'annotazione del grado di responsabilità nell'attestato di rischio, ai fini del peggioramento della classe di merito in caso di successivi sinistri in cui vi risulti la responsabilità del conducente del veicolo assicurato. Ai fini dell'eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri, la percentuale di responsabilità "cumulata" che può dar luogo all'applicazione del malus deve essere pari ad almeno il 51%. Ai medesimi fini viene considerato un periodo temporale coincidente con l'ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità.

Nel caso di pagamento a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti, riferiti allo stesso sinistro, non determinano l'applicazione delle penalizzazioni contrattuali.

6.2) Facoltà del contraente di evitare la penalizzazione rimborsando gli importi liquidati per un sinistro.

È data facoltà al contraente di evitare le maggiorazioni e di fruire delle riduzioni di premio conseguenti alla applicazione delle regole evolutive offrendo ad Arca Assicurazioni, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti, o per alcuni, dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente alla scadenza contrattuale. Tale facoltà è riconosciuta anche in caso di disdetta del contratto.

Il contraente potrà direttamente fare la richiesta alla Stanza di Compensazione c/o CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. - Via Yser 14 – 00198 Roma (www.consap.it), per conoscere l'Importo del sinistro eventualmente pagato a titolo definitivo nel corso del periodo di osservazione.

Art. 7 - Attestazione dello stato di rischio

7.1 Contenuto dell'attestazione

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, Arca Assicurazioni rilascia al contraente, o se persona diversa al proprietario (usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, locatario nel caso di contratto di leasing), un'attestazione che contiene:

- a. la denominazione dell'impresa di assicurazione;
- b. il nome del contraente, se persona fisica, o la denominazione della ditta ovvero la denominazione sociale, se trattasi di contraente persona giuridica;
- c. il numero del contratto di assicurazione;
- d. i dati della targa del veicolo per la cui circolazione il contratto è stipulato ovvero, quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio o del motore del veicolo assicurato;
- e. la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- f. la data di scadenza del contratto per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- g. la classe di merito di provenienza, quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva e la classe CU di conversione universale nel caso in cui il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione del premio applicato all'atto della stipulazione, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un determinato periodo di tempo, ivi comprese le forme tariffarie miste con franchigia;
- h. l'indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque esercizi, intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale e del numero dei sinistri per i quali non sia stata accertata la responsabilità principale che presentano, in relazione al numero dei conducenti coinvolti, una quota di responsabilità non principale a carico dell'assicurato, con indicazione della relativa percentuale. Non vengono invece indicati i sinistri che il contraente abbia provveduto a rimborsare all'impresa al fine di evitare la maggiorazione del premio avvalendosi della eventuale facoltà contrattualmente prevista;
- i. gli eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dall'assicurato;
- j. la firma dell'assicuratore;

Nel caso di stipula del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 134, comma 4 - bis, del Decreto, presso la stessa o diversa impresa di assicurazione, l'attestato dovrà comunque contenerne indicazione. Tale indicazione deve essere mantenuta anche negli attestati successivi al primo.

Il contraente e/o proprietario può richiedere duplicato dell’attestato di rischio non solo alla scadenza annuale del contratto, ma anche durante lo svolgimento del rapporto contrattuale. Arca Assicurazioni rilascia entro 15 giorni dalla richiesta l’attestato di rischio relativo agli ultimi cinque anni secondo le modalità stabilite dall’IVASS.

Arca Assicurazioni non rilascia l’attestazione nei seguenti casi:

- sospensione della garanzia in corso di contratto;
- contratti che abbiano avuto una durata inferiore all’anno;
- contratti che abbiano avuto un’efficacia inferiore all’anno per mancato pagamento di una rata di premio;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.

7.2 - Utilizzo dell’attestato di rischio per assicurare con un nuovo contratto un veicolo con targa diversa

a. In tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo ad un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato da una persona fisica già titolare di una polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, sulla base di quanto risultante dal certificato di stato famiglia, ogni impresa di assicurazione non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella riportata nell’ultimo attestato di rischio conseguito al veicolo già assicurato (art. 134 comma 4 bis del Codice delle Assicurazioni).

In tal senso, in caso di prima immatricolazione o voltura, **il contraente dovrà consegnare ad Arca Assicurazioni il libretto del veicolo acquistato unitamente al libretto e all’ultimo attestato di rischio conseguito da un altro veicolo di sua proprietà, o di proprietà di un suo familiare convivente.** In quest’ultimo caso il contraente dovrà **consegnare anche un certificato di stato famiglia.**

Arca Assicurazioni provvederà quindi ad assegnare al nuovo contratto la medesima classe CU presente nell’attestato di rischio che corrisponderà anche alla classe interna di assegnazione dove prevista.

Diversamente in assenza di uno o più documenti si applicano le **regole previste all’art.11** della presente Sezione.

b. In caso di furto del veicolo assicurato il proprietario del veicolo (o il locatario in caso leasing) può beneficiare della classe di merito maturata per altro veicolo di sua proprietà (o in leasing) a condizione che il nuovo contratto sia stipulato con Arca Assicurazioni entro cinque anni dalla scadenza dell’ultimo attestato di rischio maturato. Qualora l’assicurato si sia avvalso del suddetto beneficio, e il veicolo rubato venga successivamente ritrovato, potrà essere assicurato presso Arca Assicurazioni con un nuovo contratto da assegnare alla classe di merito di ingresso determinata in base alle regole previste dalla formula tariffaria applicata al contratto e la classe CU 14.

Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso di ritrovamento del veicolo avvenuto dopo la data di risoluzione del contratto.

Art. 8 - Classe universale CU – criteri di assegnazione

Per i veicoli da assicurare con attestato di rischio privo della classe di merito di Conversione Universale (CU), si procede all’individuazione della classe CU di assegnazione con le seguenti modalità:

1 viene determinata la classe di merito sulla base del numero di annualità tra le ultime 5 complete (esclusa quindi l’annualità in corso) senza sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale; a tal fine le annualità per le quali la tabella della sinistrosità pregressa riporta NA (non assicurato) o ND (non disponibile) non sono considerati anni senza sinistri;

Anni Senza Sinistri	5	4	3	2	1	0
Classe di Merito	9	10	11	12	13	14

2. si passa poi a considerare tutti gli eventuali sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale, risultanti nell’ultimo quinquennio compresa l’annualità in corso; per ogni sinistro viene applicata una maggiorazione di 2 classi giungendo, così, a determinare la classe di assegnazione.

A titolo di esempio:

- il rischio assicurato da 5 anni senza sinistri sarà collocato nella classe 9;
- il rischio assicurato da 5 anni con un sinistro sarà collocato nella classe 12 (10 per 4 anni senza sinistri + 2 classi per la presenza di un sinistro);
- il rischio assicurato da 3 anni e senza sinistri sarà collocato nella classe 11;
- il rischio assicurato da 4 anni con 2 sinistri nello stesso anno sarà collocato in classe 15 (11 per 3 anni senza sinistri + 4 classi per la presenza dei due sinistri);
- il rischio assicurato da 4 anni con 2 sinistri in anni diversi sarà collocato in classe 16 (12 per due anni senza sinistri + 4 per due sinistri).

Art. 9 - Formule Tariffarie

Al momento della conclusione del contratto il contraente, in funzione del veicolo da assicurare, deve scegliere una tra le seguenti formule tariffarie:

- bonus/malus;
- bonus/malus con franchigia.

La formula tariffaria bonus/malus prevede aumenti o riduzioni di premio, rispettivamente, in presenza o in assenza di sinistri penalizzanti, secondo le modalità successivamente descritte.

La formula bonus/malus con franchigia prevede che, ferma restando l'applicazione delle disposizioni previste dalla formula tariffaria, bonus/malus, in caso di sinistro causato dal veicolo identificato nel contratto, il contraente e l'assicurato sono tenuti in solido a rimborsare ad Arca Assicurazioni l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia indicata nel contratto.

Arca Assicurazioni conserva il diritto di gestire il sinistro anche se questo rientra nei limiti della franchigia. Si precisa infine che, qualora l'importo del risarcimento rientri nei limiti della franchigia, a partire dal momento in cui l'importo della franchigia dovuta sia versata ad Arca Assicurazioni, il sinistro non sarà tenuto in considerazione nell'applicazione delle regole evolutive bonus/malus o delle penalizzazioni.

In caso di premio pagato tramite conto corrente bancario, le parti convengono che la stessa modalità venga utilizzata per il versamento da parte del contraente della franchigia prevista nel contratto. Pertanto, dopo il pagamento di un sinistro a terzi Arca Assicurazioni comunicherà al contraente l'importo della franchigia e dopo 30 giorni dalla comunicazione addebiterà sul conto corrente del contraente l'importo della franchigia stessa.

Il passaggio da una formula tariffaria bonus/malus ad una bonus/malus con franchigia e viceversa, è consentito solo alla scadenza annuale del contratto e a condizione che sia richiesto con gli stessi termini e modalità previste per le variazioni contrattuali.

Art. 10 - Sostituzione del contratto per cambio del veicolo

La sostituzione con modifica del proprietario è ammessa solamente nei casi disciplinati all'art. 9 punto a) Trasferimento di proprietà del veicolo delle Norme Comuni.

Qualora il veicolo assicurato sia venduto, consegnato in conto vendita, distrutto, demolito o esportato all'estero in via definitiva ai sensi dell'art. 103 del Nuovo Codice della Strada, il contraente può, chiedere che il contratto sia reso valido per altro veicolo del medesimo proprietario.

In tal caso Arca Assicurazioni procede secondo le seguenti modalità:

a) Sostituzione del contratto per cambio veicolo con altro appartenente allo stesso settore e con la stessa formula tariffaria

Vengono mantenute la classe di merito e la classe CU.

b) Sostituzione del contratto per cambio veicolo con altro appartenente allo stesso settore ma con formula tariffaria diversa

La classe di merito viene determinata applicando, in base alla formula tariffaria operante sul contratto, le regole indicate dall'articolo "veicolo già assicurato con forma tariffaria diversa e con attestato di rischio che riporta la classe CU o veicolo già assicurato con attestato di rischio sprovvisto della classe CU".

c) Sostituzione del contratto per cambio del veicolo con altro appartenente a un settore tariffario diverso.

Si ha interruzione del periodo di osservazione; al contratto verrà assegnata al classe CU 14 mentre la classe interna verrà assegnata in base ai criteri di assegnazione previsti dall'art.8 - Classe universale CU - Criteri di assegnazione.

Art. 11 - Bonus/malus e bonus/malus con franchigia

La presente formula tariffaria prevede aumenti o riduzioni di premio, rispettivamente, in presenza o in assenza di sinistri penalizzanti, secondo le modalità successivamente descritte.

A) Classi di merito

Sono previste 25 classi di merito (18 classi più 7 classi di superbonus) come da tabella sotto riporta:

Tabella 2A - Classi di bonus/malus Ciclomotori

Classi																	
18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
2,500	2,050	1,720	1,420	1,130	1,100	1,060	1,010	0,980	0,960	0,940	0,920	0,904	0,868	0,833	0,800	0,768	0,746
--	18%	16%	17%	20%	3%	4%	5%	3%	2%	2%	2%	2%	4%	4%	4%	4%	3%

Classi di superbonus						
1A	2A	3A	4A	5A	6A	7A
0,731	0,716	0,702	0,688	0,674	0,660	0,647
2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%

Tabella 2B - Classi di bonus/malus Motocicli

Classi																	
18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
2,500	2,050	1,720	1,420	1,100	1,082	1,051	1,030	1,000	0,983	0,955	0,927	0,900	0,855	0,816	0,796	0,776	0,753
--	18%	16%	17%	23%	2%	3%	2%	3%	2%	3%	3%	3%	5%	5%	2%	3%	3%

Classi di superbonus						
1A	2A	3A	4A	5A	6A	7A
0,738	0,720	0,702	0,684	0,667	0,650	0,634
2%	2%	3%	3%	2%	3%	2%

Il valore in percentuale, arrotondato all'intero, esprime la differenza tra il coefficiente di una classe e quello della classe di bonus immediatamente successiva e rappresenta la percentuale di riduzione di premio imponibile di cui potrà beneficiare il contratto, al rinnovo, per effetto della diminuzione della classe di merito in assenza di sinistri penalizzanti.

B) Modalità di assegnazione della classe di merito

Al contratto viene attribuita una classe di merito Arca in base alle dichiarazioni del contraente e alla documentazione fornita secondo modalità sotto riportate.

1) Prima Immatricolazione

Al contratto viene attribuita:

- a) **la classe 14**, se l'immatricolazione è avvenuta da non oltre 6 mesi e **il contraente esibisce la carta di circolazione e il certificato di proprietà** e per i ciclomotori e quadricicli leggeri **idonea dichiarazione di acquisto**;
- b) **la classe 18**, se l'immatricolazione è avvenuta da oltre 6 mesi o **in caso di mancata esibizione della documentazione di cui sopra**.

2) Veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A. o Veicolo immatricolato in Italia per la prima volta:

Al contratto viene attribuita:

- a) **la classe 14**, se la voltura è avvenuta da non oltre 6 mesi e **il contraente esibisce la carta di circolazione e il relativo foglio complementare o il certificato di proprietà oppure se esibisce l'appendice di cessione del contratto** e per i ciclomotori e quadricicli leggeri **idonea dichiarazione di acquisto**;
- b) **la classe 18**, se la voltura è avvenuta da oltre 6 mesi o in caso di **mancata esibizione della documentazione di cui sopra**.

3) Veicolo già assicurato

Nel caso in cui il veicolo sia stato assicurato **il contraente deve consegnare l'attestato di rischio** in originale e la classe di merito viene determinata come segue:

3.1 - Veicolo già assicurato con altra impresa

La classe Arca viene determinata considerando:

- la classe CU di assegnazione riportata nell'attestato di rischio;
- i sinistri osservati negli ultimi 3 anni di storia assicurativa intesi come anno corrente più le 2 annualità precedenti risultanti dall'attestato di rischio. Per sinistri osservati si intendono tutti i sinistri pagati indipendentemente dal grado di responsabilità (principale o non principale), i Sinistri pagati che abbiano provocato esclusivamente danni a cose e i sinistri pagati o riservati che abbiano provocato danni a persone.

Le regole sotto riportate si applicano in tutti i casi, fermo restando che la massima classe di assegnazione è la classe 18.

Tabella 3 – Regole per la determinazione della classe di assegnazione Arca

Sinistri osservati negli ultimi 3 anni (anno corrente + 2 annualità precedenti)	Classe interna Arca
0	CU
1	CU+2
2	CU+4
3	CU+6
4	CU+8
5 o più	Cu+10

Se l'ultima copertura assicurativa è stata prestata da Arca Assicurazioni e sul contratto era prevista una formula di bonus/malus a 25 classi (18 classi + 7 classi di superbonus), verrà riconosciuta la classe Arca Assicurazioni riportata nell'attestato di rischio.

3.2 - Veicolo già assicurato con forma tariffaria diversa e con attestato di rischio che riporta la classe CU o veicolo già assicurato con attestato di rischio sprovvisto della classe CU

Se l'attestato di rischio riporta la classe CU di assegnazione, la classe di merito interna da attribuire al contratto viene determinata partendo dalla classe CU e sulla base delle indicazioni di cui al punto 3.1).

Nel caso in cui invece l'attestato di rischio non riporti la classe CU si procede alla individuazione della stessa sulla base di quanto indicato all'art. 8) classe universale CU – Criteri di assegnazione, e poi si procede all'individuazione della classe di merito interna in base a quanto indicato al comma precedente.

3.3 - Veicolo assicurato all'estero

Il contratto è assegnato alla classe di merito 14 salvo che il contraente consegni la dichiarazione rilasciata dall'assicuratore estero che consenta l'individuazione della CU in base ai criteri esposti all'art. 8) Classe universale CU – Criteri di assegnazione. La validità della dichiarazione della Compagnia estera è uniformata a quella dell'attestato rischio. Per il resto rimangono ferme le disposizioni di cui al presente punto 3) veicolo già assicurato.

3.4 - Veicolo assicurato con contratto temporaneo

Il contratto è assegnato alla classe di merito interna corrispondente alla classe CU indicata sul **contratto temporaneo, del quale il contraente è tenuto a esibire copia**. La polizza temporanea è assimilata all'attestato di rischio. Per il resto rimangono ferme le disposizioni di cui al presente punto 3) veicolo già assicurato.

3.5 - Veicolo con attestato di rischio scaduto da oltre 6 mesi

Se nel periodo successivo alla scadenza del precedente contratto il veicolo non ha circolato, **il contraente deve sottoscrivere una dichiarazione di mancata circolazione** nella quale attesti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo di tempo intercorso tra la scadenza del precedente contratto e la data di decorrenza della polizza:

- a) se il precedente contratto è scaduto da meno di 5 anni la classe di merito viene determinata applicando le regole di cui al precedente punto 3.1 - Veicolo già assicurato con altra impresa.
Se il contraente non sottoscrive la dichiarazione di mancata circolazione viene assegnata la classe 18.
- b) se invece il veicolo ha circolato o il precedente contratto è scaduto da oltre 5 anni viene assegnata la classe 18.

3.6 - Contratto proveniente da altra impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa

Qualora il precedente contratto sia stato stipulato presso altra impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, **il contraente deve provare di aver fatto richiesta dell'attestazione all'Impresa o al Commissario liquidatore**. In tale caso **il contraente deve dichiarare**, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile **gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione** o, se il contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito CU alla quale esso era stato assegnato. In tal caso la classe di merito viene assegnata in base a quanto riportato nella documentazione di cui sopra. Per il resto rimangono ferme le disposizioni di cui al presente punto 3.

3.7 - Mancata consegna dell'attestato di rischio o altra documentazione necessaria ai fini della corretta attribuzione della classe di merito

Nel caso in cui **il contraente non consegni l'attestato di rischio** o altra documentazione equipollente necessaria ai fini della corretta attribuzione della classe di merito il contratto è assegnato alla **classe di merito 18**.

Revisione della classe di merito

Qualora nei 6 mesi successivi alla stipulazione del contratto **il contraente presenti i documenti mancanti** Arca Assicurazioni provvederà alla revisione della classe di merito attribuendo al contratto quella risultante dalla documentazione presentata. Tale operazione comporta il rimborso al contraente dell'eventuale differenza di premio al netto delle imposte e di eventuali oneri finanziari.

3.8 - Veicolo assicurato a seguito di: furto, alienazione, consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o esportazione definitiva di altro veicolo precedentemente assicurato (tali disposizioni si applicano ai ciclomotori e quadricicli leggeri limitatamente alla demolizione/furto) A condizione che:

1. il precedente veicolo non abbia circolato dopo la scadenza contrattuale;
2. **sia esibita idonea documentazione comprovante** il: furto, la consegna in conto vendita, la vendita, la cessazione della circolazione, l'esportazione all'estero in via definitiva ai sensi dell'art. 103 del Nuovo Codice della Strada, ovvero la demolizione del veicolo precedentemente assicurato;
3. **il contraente consegni l'attestazione dello stato di rischio** relativo al veicolo precedentemente assicurato;
4. il proprietario (locatario in caso di contratti di leasing) del veicolo venduto, consegnato in conto vendita, rubato, alienato, distrutto, demolito o esportato definitivamente e del veicolo da assicurare coincidano;

il contratto è assegnato alla classe di merito determinata in base ai seguenti criteri:

a) veicolo da assicurare appartenente al medesimo settore tariffario:

- se la formula tariffaria riportata nell'attestato di rischio è bonus/malus o bonus/malus con franchigia, ed è presente la classe CU al contratto viene attribuita la classe di merito interna individuata in base alle modalità descritte al punto 3.1) veicolo già assicurato
- in caso di formule tariffarie diverse e/o di mancata indicazione della classe CU la classe interna viene determinata in base a quanto previsto al punto 3.2) veicolo già assicurato con forma tariffaria diversa e con attestato di rischio che riporta la classe CU o veicolo già assicurato con attestato di rischio sprovvisto della classe CU.

b) veicolo da assicurare appartenente a un diverso settore tariffario

- al contratto verrà assegnata la classe CU 14 mentre la classe interna verrà assegnata in base ai criteri di assegnazione previsti dall'art.10 - Classe universale CU - Criteri di assegnazione.

Nel caso in cui il **contraente non fornisca la documentazione** necessaria, al contratto viene attribuita la **classe 18** fermo quanto previsto al precedente punto 3.7 "Revisione della classe di merito".

C) Regole evolutive

Per le annualità successive a quella della stipulazione, il contratto viene assegnato alla classe di merito risultante dall'applicazione delle regole evolutive previste nella tabella 4 di seguito riportata.

Ai fini dell'applicazione delle regole evolutive, si considera "sinistro osservato" il sinistro per il quale, nel periodo di osservazione definito all'art. 5 della presente Sezione, (anche se il sinistro è accaduto precedentemente) Arca Assicurazioni abbia effettuato il pagamento, anche a titolo parziale, di un sinistro penalizzante così come definito dall'art 6 della presente Sezione.

Tabella 4 - Regole evolutive

Classe B/M Arca iniziale	Classe di merito assegnata in base ai sinistri osservati				
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 sinistri
7A	7A	3A	02	06	10
6A	7A	2A	03	07	11
5A	6A	1A	04	08	12
4A	5A	01	05	09	13
3A	4A	02	06	10	14
2A	3A	03	07	11	15
1A	2A	04	08	12	16
01	1A	05	09	13	17
02	01	06	10	14	18
03	02	07	11	15	18
04	03	08	12	16	18
05	04	09	13	17	18
06	05	10	14	18	18
07	06	11	15	18	18
08	07	12	16	18	18
09	08	13	17	18	18
10	09	14	18	18	18
11	10	14	18	18	18
12	11	15	18	18	18
13	12	16	18	18	18
14	13	17	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

Art. 12 - Anni di anzianità assicurativa

Nel caso in cui il veicolo da assicurare sia di proprietà di una persona fisica, viene assegnata una classe di anzianità assicurativa che considera gli anni di esperienza assicurativa effettivamente maturati dal proprietario del veicolo al momento dell'emissione della polizza.

La variabile, che viene applicata a prescindere dalla dichiarazione del contraente, evolve nelle annualità successive mano a mano che il veicolo matura la sua storia assicurativa come riportato nella tabella 6:

Tabella 5 – Anni di Anzianità assicurativa desunti dalla tabella di sinistrosità pregressa

Anzianità assicurativa	Tabella di sinistrosità al momento dell'emissione della polizza						
	Classe	Anno in corso	1 anno precedente	2 anno precedente	3 anno precedente	4 anno precedente	5 anno precedente
0	NA/ND	NA/ND	NA/ND	NA/ND	NA/ND	NA/ND	NA/ND
1	>=0	NA/ND	NA/ND	NA/ND	NA/ND	NA/ND	NA/ND
2	>=0	>=0	NA/ND	NA/ND	NA/ND	NA/ND	NA/ND
3	>=0	>=0	>=0	NA/ND	NA/ND	NA/ND	NA/ND
4	>=0	>=0	>=0	>=0	NA/ND	NA/ND	NA/ND
5	>=0	>=0	>=0	>=0	>=0	NA/ND	NA/ND
6	>=0	>=0	>=0	>=0	>=0	>=0	NA/ND
4	Altre combinazioni con due o più NA/ND						
6	Altro						

Sezione C - Protezione Veicolo

Art. 1 - Operatività delle garanzie

Le garanzie della presente Sezione **sono operanti solo se** richiamate nella scheda di polizza e sono prestate nel limite del valore assicurato per il veicolo e per gli accessori aggiuntivi.

In caso di sinistro sulla garanzia principale, o su una delle estensioni previste, **Arca Assicurazioni** corrisponderà all'assicurato la somma liquidata a termini di contratto **deducendo dalla stessa lo scoperto** con il relativo minimo **o la franchigia** pattuiti, che rimangono pertanto a carico dell'assicurato.

Art. 2 - Optional

Sono garantiti gli optional forniti dalla casa costruttrice purché stabilmente installati sul veicolo e a condizione che il loro valore sia espressamente indicato alla voce "optional".

Art. 3 - Apparecchi audio - fono – visivi

Sono garantiti gli "apparecchi audio - fono - visivi" purché stabilmente installati sul veicolo e a condizione che il loro valore sia espressamente indicato alla voce "apparecchi audio - fono - visivi". In caso di danno l'indennizzo viene determinato con l'applicazione del degrado d'uso. Gli "apparecchi audio – fono - visivi" integrati nella plancia del veicolo e costituenti dotazione di serie essendo inclusi, senza maggiorazione, nel prezzo di listino del veicolo assicurato, sono già compresi nel valore assicurato indicato in polizza alla voce "veicolo".

Art.4 - Riduzione ed integrazione del valore assicurato

In caso di sinistro il valore assicurato si intende ridotto, con effetto immediato e fino al termine del periodo annuale di assicurazione in corso, **di un importo pari a quello del danno indennizzato a termini di polizza**. A richiesta del contraente, e previo benestare da parte di Arca Assicurazioni, il valore assicurato può essere integrato di un importo pari alla riduzione subita, mediante pagamento del relativo conguaglio di premio.

C.1) Incendio - Furto

Art. 1 - Incendio

Arca Assicurazioni risponde dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di Incendio (combustione con sviluppo di fiamma), azione del fulmine, scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo stesso.

La garanzia incendio non prevede applicazione di scoperti e franchigie.

Estensioni di garanzia:

- Rimborso spese per documenti

In caso di danno totale del veicolo, Arca Assicurazioni rimborsa le spese sostenute dal contraente per procurarsi i documenti richiesti per la liquidazione del danno. Le spese devono essere comprovate da idonea documentazione.

Art. 2 - Furto

Arca Assicurazioni risponde della perdita del veicolo o di sue parti a seguito di furto o di rapina, nonché dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo stesso nell'esecuzione o nel tentativo di tali reati.

La garanzia furto può essere prestata con scoperto risultante dalla scheda di polizza.

Estensioni di garanzia sempre operanti:

a) Rimborso spese per documenti in caso di furto totale

In caso di furto totale del veicolo Arca Assicurazioni rimborsa le spese sostenute dal contraente per procurarsi i documenti richiesti per la liquidazione del danno. Le spese devono essere comprovate da idonea documentazione.

I danni alle parti meccaniche provocati dagli autori del furto sono esclusi, salvo che siano conseguenti a collisione con veicoli identificati mediante targa propria.

b) Furto in box o garage custodito

Qualora la garanzia furto preveda in contratto l'applicazione di uno scoperto e il furto si sia verificato mentre il veicolo è ricoverato in un garage custodito oppure all'interno di un box regolarmente chiuso, il danno verrà liquidato senza l'applicazione dello scoperto previsto in polizza.

Art. 3 - Esclusioni operanti sulle garanzie Incendio e Furto**Le garanzie incendio e furto non comprendono:**

- a. i danni causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
- b. i danni verificatisi durante il trasporto di materiale atomico e/o radioattivo;
- c. i danni verificatisi durante il trasporto di esplosivi, liquidi infiammabili o sostanze chimiche, gas in forma liquida, compressa o gassosa salvo diversa pattuizione indicata in polizza;
- d. i danni verificatisi sia all'interno che all'esterno del veicolo e determinati da dolo o colpa grave del contraente, dell'assicurato, delle persone con essi conviventi, dei loro dipendenti e delle persone da loro incaricate della guida, della riparazione e della custodia del veicolo assicurato, nonché dei trasportati;
- e. i danni materiali e diretti subiti dal veicolo avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni;
- f. i danni verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel Regolamento particolare di gara;
- g. i danni indiretti come sospensione di lavoro o mancato godimento del veicolo, deprezzamento e traino;
- h. i danni preesistenti al sinistro denunciato;
- i. i danni causati da contaminazione nucleare, biologica e chimica e inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo; (inseriamo anche ciclo/moto nelle vecchia cga non presente);
- j. appropriazione indebita (art. 646 Codice Penale);
- k. furto e rapina commessi dai dipendenti del contraente o dell'assicurato durante lo svolgimento dell'attività lavorativa;
- l. i danni dovuti ad eventi sociopolitici e causati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni a carattere locale, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo subiti dal veicolo assicurato;
- m. i danni materiali e diretti causati da fattori climatici (gelo, brina, ghiaccio);
- n. in caso di furto del veicolo con successivo ritrovamento, i danni alle parti meccaniche provocati dagli autori del furto sono esclusi, salvo che siano conseguenti a collisione con veicoli identificati mediante targa propria;
- o. i danni indiretti come sospensione di lavoro o mancato godimento del veicolo deprezzamento e traino.

Sono sempre esclusi i danni alle cose mobili in uso, custodia o possesso del contraente o dell'assicurato.

C2) Liquidazione dei danni

Art. 1 - Liquidazione dei danni

Nella **determinazione dell'ammontare del danno** si terrà conto dell'**incidenza dell'I.V.A.**, nel caso la richiesta sia comprovata da fattura o ricevuta fiscale, ad eccezione dell'ipotesi in cui l'assicurato sia un soggetto d'imposta al quale è consentita la detrazione a norma di legge.

Qualora il beneficiario dell'indennizzo sia una **Società di leasing** e l'importo assicurato sia comprensivo di I.V.A., l'indennizzo liquidabile comprenderà anche l'ammontare dell'I.V.A. solo nel caso di cessione di credito al locatario, e sempre se quest'ultimo tenga l'imposta a suo carico.

Art. 2 - Danno parziale

Garanzie Incendio – Furto

In caso di danno parziale l'indennizzo viene determinato in base al Prontuario dei tempi di riparazione ed al Listino prezzi dei ricambi pubblicati dalla Società Editoriale Assicurativa, e con applicazione del degrado.

L'indennizzo complessivo non può comunque superare il limite del valore indicato nel contratto per veicolo, optional e apparecchi audio – fono - visivi. In caso di furto con successivo ritrovamento, i danni alle parti meccaniche provocati dagli autori del furto sono esclusi, salvo che siano conseguenti a collisione con veicoli identificati mediante targa propria.

Art. 3 - Danno totale

Garanzie Incendio – Furto

Si considera perdita totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. In caso di danno totale viene rimborsato nel limite del valore assicurato, il valore commerciale del veicolo, degli optional e degli apparecchi audio – fono – visivi assicurati al momento del sinistro, detratto l'eventuale valore di recupero.

Art. 4 - Adempimenti complementari alla denuncia di sinistro

Oltre ad effettuare la denuncia di sinistro secondo quanto previsto dall'art.14 della Sezione A – Condizioni Generali Assicurazione - Norme Comuni, sono a carico dell'assicurato gli adempimenti complementari sotto riportati.

In ogni caso Arca Assicurazioni si riserva di richiedere ulteriore documentazione ove la stessa risulti necessaria per la Liquidazione del sinistro.

a) Garanzie Incendio – Furto

In caso di **danno parziale** l'assicurato deve far pervenire ad Arca Assicurazioni **i seguenti documenti:**

- in caso di incendio: copia del verbale dei Vigili del Fuoco;
- in caso di furto: copia conforme della denuncia resa all'Autorità di pubblica sicurezza competente.

In caso di danno totale l'assicurato, **oltre a quanto richiesto in caso di danno parziale** deve far pervenire ad Arca Assicurazioni:

- tutte le chiavi in dotazione del veicolo;

- i seguenti documenti in originale:

- a) estratto cronologico generale attuale con perdita di possesso e relativa causale;
- b) certificato di proprietà con annotazione perdita di possesso e relativa causale;
- c) procura notarile.

Nel caso di Furto o Rapina verificatesi all'estero, l'assicurato deve far pervenire ad Arca Assicurazioni oltre alla copia autentica della denuncia presentata alle Autorità straniera anche la copia autentica della denuncia ripetuta alle Autorità italiane.

Art. 5 - Recupero del veicolo oggetto di furto o di rapina

In caso di furto o di rapina, l'assicurato sarà tenuto ad informare la Società non appena avrà avuto notizia del ritrovamento del veicolo o di sue parti, producendo copia del verbale di ritrovamento rilasciato dagli Uffici competenti dal quale dovranno anche risultare gli eventuali danni riportati dal veicolo.

Se il ritrovamento avvenisse prima del pagamento dell'indennizzo, il danno sarà nuovamente determinato e liquidato secondo i criteri applicabili in ragione delle condizioni e della forma di garanzia espressamente previste e richiamate dal Contratto di Assicurazione.

Se il veicolo fosse ritrovato dopo il pagamento dell'indennizzo, l'assicurato potrà chiedere di rientrarne in possesso, rimborsando alla Società l'importo già riscosso, al netto degli eventuali danni accertati sul veicolo se previsto dal Contratto.

Qualora, invece, l'assicurato non esercitasse la suddetta facoltà entro 30 giorni dal ritrovamento del veicolo, la Società darà esecuzione al mandato irrevocabile e gratuito conferitole dal medesimo assicurato all'atto della liquidazione del danno con il rilascio della procura a vendere, con autorizzazione a trattenerne, a titolo di restituzione dell'indennizzo pagato, quanto eventualmente ricavato dalla vendita.

Se il valore di quanto ricavato dalla vendita del veicolo ritrovato fosse superiore all'indennizzo pagato, al netto delle spese necessarie per il recupero, la Società procederà alla restituzione dell'eccedenza all'assicurato.

In nessun caso la somma incassata dalla Società sarà considerata corrispettivo per la vendita di un bene della Società stessa.

La Società comunicherà all'assicurato l'avvenuta esecuzione del mandato e ne renderà conto, trasmettendogli la dovuta documentazione.

Sezione D - Protezione Persona

D1) Infortuni Conducente - Rimborso Spese Mediche

Le garanzie della presente Sezione **sono operanti solo se** richiamate nella scheda di polizza e nei limiti della somma assicurata.

Art. 1 – Rischio assicurato

Le garanzie prevedono la corresponsione di un indennizzo da parte della Società per le conseguenze dirette ed esclusive degli infortuni che il conducente subisca in conseguenza della circolazione del veicolo indicato in polizza nonché delle operazioni effettuate in caso di fermata accidentale per mettere il veicolo stesso in condizione di riprendere la marcia, spostarlo dal flusso del traffico oppure reinserirlo nel flusso medesimo e in occasione della salita e discesa del veicolo stesso.

L'assicurazione è prestata anche per i seguenti eventi occorsi al conducente e avvenuti durante la circolazione del veicolo:

- infortuni sofferti a seguito di atti compiuti dall'assicurato per doveri di solidarietà umana o di legittima difesa;
- lesioni riportate in conseguenza di inspirazione di gas o vapori;
- annegamento;
- infortunio occorso in stato di malore o incoscienza.

Art. 2 – Garanzie

La garanzia sono prestate nei limiti della somma assicurata riportata in polizza

Esonero

L'assicurato è esonerato dall'obbligo di denunciare le altre assicurazioni infortuni per gli stessi rischi che avesse in corso o stipulasse con la Società o con altre Imprese.

2.1 - Morte da infortunio

Se l'infortunio ha come conseguenza la morte del conducente del veicolo la Società corrisponde la somma assicurata agli eredi testamentari o legittimi. La garanzia viene prestata nel caso in cui il decesso si verifichi entro 2 anni dalla data di avvenimento dell'infortunio anche se successivamente alla scadenza contrattuale della polizza.

2.2 - Invalidità Permanente da infortunio

Se l'infortunio del conducente del veicolo assicurato ha come conseguenza l'invalidità permanente, la Società corrisponde una indennità calcolata in base al grado di invalidità permanente accertata secondo i seguenti criteri della Tabella 1.

La garanzia viene prestata nel caso in cui l'invalidità permanente si manifesti entro 2 anni dalla data di avvenimento dell'infortunio anche se successivamente alla scadenza contrattuale della polizza.

Tabella 1

Percentuali di invalidità permanente accertata	Entità dell'indennizzo
Fino al 10%	Percentuale accertata applicata sulla somma assicurata al netto della franchigia del 3%
Superiore al 10% ma inferiore o uguale al 60%	Percentuale accertata applicata sulla somma assicurata
Superiore al 60%	L'intera somma assicurata

L'accertamento del grado di invalidità permanente è effettuato in base alle percentuali previste dall'Allegato 1 alla legge sugli infortuni sul lavoro n.1124/65 INAIL e successive modifiche, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla professione svolta.

La perdita totale ed irrimediabile della funzionalità di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; nel caso in cui vi sia una minorazione delle funzionalità, le percentuali previste vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o

funzionale di più organi od arti la valutazione viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100% di invalidità. In caso di constatato mancinismo le percentuali per l'accertamento della invalidità permanente riferite all'arto superiore destro si intendono applicate all'arto sinistro e viceversa. Le percentuali previste sono diminuite quando la perdita anatomica o la riduzione funzionale di un organo o di un arto avvenga su invalidità precedentemente riconosciute.

2.3 Rimborso Spese Mediche

La Società effettua il rimborso delle spese sostenute in seguito ad infortunio del conducente del veicolo assicurato nel corso del ricovero presso un istituto di cura per:

- onorari dei chirurghi e dell'équipe operatoria;
- uso della sala operatoria, del materiale d'intervento, le protesi e gli apparecchi ortopedici applicati durante il ricovero;
- rette di degenza;
- esami e accertamenti diagnostici;
- trasporto con ambulanza dell'assicurato in un istituto di cura ed ritorno a casa;
- prestazioni medico-infermieristiche, trattamenti fisioterapici e rieducativi, farmaci, acquisto e noleggio di apparecchi protesici, sanitari e di carrozzelle ortopediche;
- tickets relativi alle prestazioni precedenti;

sono comprese anche le spese per le cure e le applicazioni effettuate allo scopo di ridurre o eliminare le conseguenze di danni estetici provocati da infortunio.

Estensioni di garanzia

- Le prestazioni previste dalle garanzie Morte da Infortunio e Invalidità permanente da Infortunio possono cumularsi con analoghe prestazioni previste da altre garanzie in corso con Arca Assicurazioni al momento del sinistro.
- Per le garanzie Morte da Infortunio e Invalidità Permanente da infortunio la Società rinuncia al diritto di surrogazione che le compete nei confronti dei responsabili dell'infortunio, lasciando così integri i diritti dell'assicurato, o dei suoi aventi causa, contro i responsabili dell'infortunio stesso.
- Relativamente alla garanzia Morte da Infortunio, se il conducente deceduto ha figli minori ed il medesimo incidente da circolazione causa anche il decesso del coniuge, la Società liquida un'indennità aggiuntiva pari al 50% della somma assicurata. Sono equiparati ai figli minori i figli conviventi con il conducente di età non superiore a 25 anni e iscritti ad istituti scolastici o corsi universitari. La garanzia è prestata se il decesso del conducente e del coniuge si verificano entro 2 anni dalla data di avvenimento dell'infortunio anche se successivamente alla scadenza contrattuale della polizza.

Art. 3 - Esclusioni

L'assicurazione non comprende gli infortuni derivanti:

- a) dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
- b) da azioni dolose del conducente;
- c) qualora il sinistro si verifichi durante l'operatività della sospensione o del ritiro della patente;
- d) da partecipazione a gare e competizioni sportive e relative prove previste nel regolamento della gara;

e non opera se:

- e) il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- f) il conducente trasporta a bordo del veicolo un numero di persone superiore a quello indicato nella carta di circolazione;
- g) la circolazione avviene senza il consenso del contraente o di chi ha diritto a disporre del mezzo.

Art. 4 - Condizioni di indennizzabilità

4.1 - Garanzie Morte e Invalidità Permanente

Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso Arca Assicurazioni quantifica l'indennizzo da corrispondere dandone comunicazione all'assicurato o agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione provvede al pagamento.

In caso di invalidità permanente la liquidazione viene effettuata a guarigione avvenuta l'indennità viene corrisposta in Italia.

Nei casi di preesistente mutilazione, difetto fisico o patologia, l'indennizzo per invalidità permanente è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso

avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti, indennizzo viene corrisposto per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute.

Se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'assicurato muore, Arca Assicurazioni corrisponde ai beneficiari la differenza tra l'indennizzo già pagato e la somma assicurata per la garanzia Morte, ove questa sia superiore.

4.2 - Garanzia Rimborso Spese Mediche

La Società effettua il rimborso delle spese sostenute dall'assicurato **su presentazione, in originale, delle relative notule, distinte, fatture, ricevute debitamente quietanzate e della cartella clinica.**

Le spese sostenute nei paesi aderenti all'Unione Monetaria, saranno rimborsate in Italia e in euro. Le spese sostenute nei paesi non aderenti all'Unione Monetaria saranno rimborsate in Italia e in euro, al cambio medio della settimana in cui sono state sostenute, rilevato delle quotazioni dell'Ufficio Italiano Cambi.

Qualora il contratto preveda la copertura anche per la garanzia Assistenza, la garanzia Rimborso Spese Mediche opera ad integrazione e in eccedenza di quanto eventualmente già prestato dalla suddetta garanzia.

La copertura è prestata con l'applicazione degli scoperti e delle franchigie riportati in polizza.

Art. 5 - Adempimenti complementari alla denuncia del sinistro

L'assicurato ed i suoi familiari o i **beneficiari devono presentare idonea documentazione** e consentire la visita dei medici di Arca Assicurazioni collaborando allo svolgimento delle indagini e degli accertamenti che ritengano necessari.

Art. 6 - Risoluzione di eventuali controversie sul pagamento dell'indennizzo

In caso di controversie di natura medica sulla indennizzabilità del sinistro, le parti, di comune accordo, **possono conferire**, per iscritto, mandato di **decidere** se ed in quale misura sia dovuto l'indennizzo, a norma e nei limiti delle Condizioni Generali di Assicurazione, **ad un collegio di tre medici**, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei medici avente sede nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di Legge, e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvi i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigere in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

La previsione di tali procedure non pregiudica in nessun caso il diritto dell'assicurato di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

Sezione E - Protezione Circolazione

E1) Tutela Legale

Le garanzie della presente sezione sono operanti solo se richiamate nella scheda di polizza.

La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla Società:

ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
con sede e Direzione Generale in Viale del Commercio n. 59
37135 Verona

in seguito denominata ARAG alla quale l'assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

Telefono centralino: 045.8290411,

- fax per invio nuove denunce di sinistro: 045.8290557,

- mail per invio nuove denunce di sinistro: denunce@arag.it

- fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro 045.8290449.

Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione

1. La Società, alle condizioni della presente polizza e **nei limiti del massimale convenuto**, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, **nei casi indicati in polizza.**

2. Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo nel rispetto di quanto previsto dal tariffario nazionale forense (D.M. 8 aprile 2004 e successivi aggiornamenti) anche quando la vertenza deve essere trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi dell'Art. 4 comma 5;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con ARAG ai sensi dell'Art. 4 comma 6;
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese di giustizia;
- Il contributo unificato (D. L. 11.03.2002 n°28), **se non ripetuto dalla controparte;**
- le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
- le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
- le spese dell'arbitro sostenute dall'Assicurato qualora sia incaricato per la decisione di controversie previste dalla polizza;
- le spese di domiciliazione necessarie, **esclusa ogni duplicazione di onorari ed i compensi per la trasferta.**

Qualora tali oneri siano posti a carico della controparte, la Società e/o ARAG ha diritto al rimborso di quanto eventualmente anticipato.

3. E' garantito l'intervento di un **unico legale** territorialmente competente ai sensi dell'Art. 5, comma 1, per ogni grado di giudizio.

Art. 2 – Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione

1. L'Assicurato è tenuto a:

- regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo,
- ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

2. La Società e/o ARAG non si assume il pagamento di:

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (Art. 541 Codice di Procedura Penale).

3. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di 2 (due) esiti negativi.

4. Non sono oggetto di copertura assicurativa i patti quota lite conclusi tra il Contraente e/o l'Assicurato ed il legale che stabiliscano compensi professionali.

Art. 3 - Insorgenza del caso assicurativo

1. Ai fini della presente polizza, **per insorgenza del caso assicurativo si intende:**

- per l'esercizio di pretese al **risarcimento di danni extracontrattuali** - il momento del verificarsi del **primo evento** che ha originato il diritto al risarcimento;
- per tutte le **restanti ipotesi** - il **momento in cui l'Assicurato**, la controparte o un terzo abbia o avrebbe **cominciato a violare** norme di legge o di contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.

2. La garanzia assicurativa viene prestata per i **casi assicurativi** che siano insorti:

- **trascorsi 3 (tre) mesi** dalla decorrenza della polizza, per le **vertenze contrattuali**;
- durante il periodo di **validità della polizza**, per tutte le **altre prestazioni garantite**.

3. Qualora la presente polizza sia emessa **senza soluzione di continuità** della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente di Tutela legale, la **carenza dei 3 (tre) mesi non opera** per tutte le prestazioni già previste con la polizza precedente, **mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite** con il presente contratto. Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia del sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una polizza precedente di Tutela Legale.

4. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati ad ARAG nei modi e nei termini dell'Art. 4 entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione del contratto stesso. Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente della Società, il termine di denuncia dei sinistri insorti durante la vigenza della polizza precedente decorre dalla cessazione della presente polizza anziché dalla cessazione della polizza precedente.

5. **La garanzia non ha luogo** nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già **disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione** fosse già stata chiesta da uno dei contraenti. Tale dispositivo non si intende operante per tutte le polizze emesse senza soluzione di continuità della copertura.

6. Si considerano a tutti gli effetti come **unico caso assicurativo**:

- vertenze, giudiziali e non, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande scaturenti da fatti collegati e/o tra loro connessi e/o consequenziali, ad un medesimo contesto riferito all'evento coperto in garanzia;
- procedimenti penali a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, la prestazione garantita viene fornita a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma **il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro**, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Art. 4 – Denuncia e gestione del caso assicurativo

1. L'Assicurato deve presentare ad ARAG **immediata denuncia** di qualsiasi caso assicurativo non appena questo si verifichi o **nel momento in cui ne abbia avuto conoscenza**.

2. Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, ARAG si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.

3. Ove il tentativo di bonario componimento non riesca, se le pretese dell'Assicurato **presentino possibilità di successo** ed in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'Art. 5.

4. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento civile, penale o amministrativo **se l'impugnazione presenta possibilità di successo**.

5. **L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione** della vertenza, sia in sede extragiudiziarica che giudiziaria, **senza preventiva autorizzazione di ARAG**.

6. L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti **viene concordata con ARAG**.

7. **Il mancato rispetto** dell'onere di cui ai **due commi precedenti comporta la perdita** del diritto al pagamento da parte della Società e/o ARAG delle spese a carico dell'Assicurato.
8. La Società e/o ARAG **non è responsabile** dell'operato di Consulenti Tecnici e Periti.

Art. 5 – Scelta del legale incaricato

1. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, **purché iscritto:**

- a) presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia;
- b) presso il foro del proprio luogo di residenza o sede legale.

Nel caso di scelta di cui al punto b) ove sia necessario per il legale incaricato domiciliarsi, ARAG fornisce a quest'ultimo il nominativo del legale domiciliatario e assicura la copertura delle spese di domiciliazione di cui all'Art. 2, comma 2 - Oggetto dell'assicurazione.

Al momento della denuncia del sinistro, l'Assicurato comunica ad ARAG il nominativo del legale prescelto.

2. Se l'Assicurato **non fornisce** tale indicazione, **la Società, può nominare** direttamente il legale.
3. **L'Assicurato deve in ogni caso conferire regolare mandato** per la gestione della controversia al legale così individuato per permettere alla Società e/o ARAG di dare seguito alla difesa dei suoi diritti ed interessi.
4. L'Assicurato ha comunque il **diritto di scegliere liberamente il proprio legale in caso di conflitto di interessi** con la Società e/o ARAG.
5. La **Società e/o ARAG non è responsabile** dell'operato dei Legali.

Art. 6 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa **è tenuto a:**

- informare immediatamente la Società e/o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

Art. 7 - Estensione territoriale

La copertura viene garantita nei Paesi in cui opera la garanzia di RC Auto.

Condizioni particolari di polizza

Art. 8 – Assicurati

Le garanzie previste all'Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione; vengono prestate a favore dell'Assicurato. In particolare le garanzie vengono prestate:

Su veicolo:

al **proprietario**, al **locatario** in base ad un contratto di noleggio/leasing, al **conducente autorizzato**, ai **trasportati**, per i casi assicurativi connessi al mezzo indicato in polizza.

In caso di sostituzione del mezzo indicato in polizza, ferma la validità e la continuazione della polizza, **le garanzie vengono trasferite al nuovo mezzo. Il Contraente deve comunicare tempestivamente i dati del nuovo mezzo** anche per l'eventuale adeguamento del premio e per l'operatività della copertura assicurativa sul nuovo mezzo.

Le garanzie valgono, inoltre, per:

- **l'Assicurato come persona fisica**, il **coniuge** e i **figli appartenenti al nucleo familiare** risultante dal certificato di stato di famiglia;
 - i **conviventi solo se risultanti dal certificato di stato di famiglia;**
- quando, in veste di **pedoni, ciclisti**, alla **guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria** o come **passaggeri** di un qualsiasi **veicolo pubblico o privato**, siano coinvolti in incidenti stradali.

Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza le garanzie vengono prestate **unicamente a favore dell'Assicurato-Contraente.**

Art. 9 – Prestazioni garantite

Per i **veicoli** individuati sul frontespizio le garanzie valgono per i soggetti assicurati di cui all'Art. 8 per le seguenti prestazioni:

1. **Richiesta di risarcimento danni.** L'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o cose subiti **per fatti illeciti di terzi connessi alla circolazione stradale.**

In caso di incidente tra veicoli l'operatività viene garantita nei seguenti casi:

- a) sinistri stradali gestiti con la "Procedura di Risarcimento Diretto" (Art. 149 D.Lgs n. 209/05);
- b) sinistri stradali gestiti con la "Procedura di Risarcimento" (Art. 148 D.Lgs n. 209/05);
- c) recupero dei danni subiti dai terzi trasportati a causa di sinistri stradali (Art. 141 D.Lgs n. 209/2005).

La presente garanzia di cui ai punti a) b) c) opera anche nei casi di contestazione per guida sotto l'effetto di alcool a parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 11 lett. i). L'esercizio di pretese al risarcimento danni di cui al punto a) è garantito esclusivamente dopo l'offerta di risarcimento comunicata da parte della propria Compagnia RC Auto o in caso di mancata comunicazione della stessa entro i termini di cui all'Art. 8 del D.PR. 254/2006 ivi compresa l'eventuale successiva fase giudiziale.

2. **Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni.** La difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale, compresi i casi di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto.
3. **Dissequestro del veicolo.** L'assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo assicurato, sequestrato in seguito ad incidente stradale.
4. **Opposizione avverso sanzioni amministrative.** Proporre ricorso o opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogata in seguito ad incidente stradale e connessa allo stesso.
5. **Proporre ricorso o opposizione,** in ogni ordine e grado, avverso le altre sanzioni amministrative pecuniarie comminate in conseguenza di un incidente stradale.

Relativamente ai punti 4 e 5 del presente articolo, la Società e/o ARAG provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione o del ricorso.

L'Assicurato deve far pervenire alla Società e/o ad ARAG il provvedimento in originale **entro 5 (cinque) giorni dalla data di notifica dello stesso.**

La presente garanzia opera a parziale deroga dell'esclusione di cui all'Art. 11 lettera a) limitatamente alla materia amministrativa.

6. **Difesa penale per delitti dolosi.** La difesa in procedimenti penali per delitti dolosi connessi ad incidente stradale, purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1, Cod. Proc.Pen.) o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

Gli Assicurati hanno l'obbligo di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio l'azione penale o abbiano comunque avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

ARAG rimborserà le spese di difesa sostenute, nei limiti del massimale, quando la sentenza sia passata in giudicato.

Nei casi in cui:

- il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza definitiva diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo,
- l'Assicurato non trasmetta alla Società e/o ARAG copia della sentenza entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione, la Società e/o ARAG richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio.

La prestazione opera in deroga alle esclusioni di cui all'Art. 11 lett. e), i) e o).

7. **Atto di pirateria stradale – spese d'investigazione.** In caso di sinistro cagionato da veicolo non identificato che abbia per conseguenza lesioni alla persona la Società garantisce entro il massimale convenuto:

- l'esercizio dell'azione di **risarcimento danni alla persona subiti dal conducente** del veicolo assicurato nei confronti dell'impresa designata dall'IVASS per la gestione del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada nei limiti e con le modalità definite dal Titolo XVII della Legge;
- le **spese per un eventuale investigatore** per lo svolgimento di tutte le indagini necessarie all'identificazione del responsabile del fatto. Le indagini avranno termine decorsi **60 (sessanta)**

giorni dalla data di accadimento del fatto e la Società terrà a proprio carico le relative spese **sino ad un massimo di € 5.000 per evento.**

8. **Spese di resistenza.** Le garanzie vengono prestate al Contraente per sostenere controversie per resistere alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi nei confronti degli Assicurati per fatti illeciti di questi ultimi.

La prestazione opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicurazione di responsabilità civile per spese di resistenza (art 1917 cc).

Art. 10 – Massimale

Gli oneri oggetto della garanzia previsti dall'Art. 9 - Prestazioni garantite **sono rimborsati nel limite del massimale indicato nella scheda di polizza, ad eccezione del punto 7 – Atto di pirateria stradale – spese d'investigazione che prevede un massimale di € 5.000 per evento.**

Art. 11 – Esclusioni

Le garanzie non sono valide:

- a) in materia fiscale ed amministrativa;
- b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- c) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- d) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di aeromobili, imbarcazioni da diporto, navi da diporto e natanti da diporto (ai sensi dall'art. 3 del D. Lgs. 171/2005);
- e) per fatti dolosi delle persone assicurate (salvo quanto previsto all'art. 9 punto 6);
- f) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- g) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
- h) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diverso da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al D.Lgs n. 209/2005;
- i) nei casi di contestazione per guida sotto l'effetto di alcool o di sostanze stupefacenti e per omissione di fermata ed assistenza;
- l) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- m) se il veicolo non è omologato;
- n) nei casi di contestazione per violazione delle disposizioni in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità; questa esclusione non opera quando sia accertato in via definitiva che tale violazione non è stata commessa. In tal caso saranno rimborsate le spese sostenute per il ricorso;
- o) se il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida sotto l'influenza dell'alcool;
- p) per le vertenze contrattuali con la Società (salvo quanto previsto all' art. 9 punto 1);
- q) per i casi di adesione a class action;
- r) per fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale.

E2) Assistenza

Garanzia valida solo per i motocicli

Le garanzie della presente sezione sono prestate da Arca Assicurazioni che si avvale, per la gestione e liquidazione dei sinistri relativi, nonché per l'erogazione delle prestazioni di assistenza, dell'impresa IMA Italia Assistance S.p.A., e della sua Struttura Organizzativa IMA Servizi S.c.a.r.l.

Art. 1 – Oggetto della garanzia

Arca Assicurazioni, laddove previsto, si obbliga a fornire assistenza nel caso in cui l'assicurato venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di uno degli eventi fortuiti previsti nelle prestazioni di cui all'art. 3.

Art. 2 - Persone assicurate

L'assicurazione è operante per il conducente e i trasportati a bordo del veicolo assicurato.

Art. 3 – Garanzie

Traino - Soccorso stradale

In caso di immobilizzo del veicolo per guasto, incidente, incendio o ritrovamento del mezzo a seguito di furto, la struttura organizzativa organizza il Traino – soccorso stradale del veicolo:

- fino al punto di assistenza più vicino e attrezzato per la riparazione del veicolo;
- o, a scelta del cliente, presso un'officina di sua fiducia, purché situata **entro un raggio di 50 km dal luogo del sinistro.**

Per ogni sinistro è previsto un solo Traino – Soccorso stradale, tuttavia, qualora la garanzia venga fornita durante la chiusura del punto di assistenza, ed il veicolo venga ricoverato presso un deposito provvisorio scelto dalla Struttura Organizzativa, la stessa tiene a proprio carico i costi relativi ad un secondo traino per trasferire il mezzo da tale deposito fino al punto di assistenza disponibile scelto dal cliente entro un raggio di 50 km dal luogo del sinistro.

La Struttura Organizzativa tiene a proprio carico i costi sostenuti per il soccorso stradale e per l'eventuale secondo traino **fino alla concorrenza di € 600 complessivi per sinistro, resta a carico dell'assicurato la parte di spesa eccedente.**

Inoltre, la stessa provvede anche al recupero del veicolo fuoriuscito dalla sede stradale anche con l'eventuale intervento di mezzi eccezionali, tenendo a proprio carico la relativa spesa fino al limite massimo di **€ 1.000 per sinistro.**

Depannage (prestazione operante solo in Italia)

La Struttura Organizzativa esegue sul luogo del sinistro, qualora le circostanze ne rendano possibile la realizzazione, dei piccoli interventi di riparazione i cui tempi di esecuzione **non superino i 30 minuti** e che consentano al veicolo di riprendere la marcia.

Sono compresi i casi di foratura, mancanza di carburante, errato rifornimento, esaurimento della batteria, mancato avviamento del motore, smarrimento o rottura delle chiavi e anche in caso di necessità di montaggio da catene da neve. Restano a carico della Struttura Organizzativa i soli costi di manodopera e le spese relative al soccorso purché la sede del fornitore si trovi **entro 20 chilometri** dal luogo del fermo. In caso contrario, si procederà con l'erogazione della prestazione "Traino - soccorso stradale".

Quick Service

Qualora l'intervento di riparazione sul luogo (Depannage) non sia stato risolutivo e il veicolo abbia subito danni che, a parere del soccorritore, siano riparabili in un breve arco temporale, la Struttura Organizzativa, in accordo con l'assicurato, s'impegna a proseguire la riparazione presso un'officina convenzionata mettendo a disposizione dell'assicurato le risorse e la struttura necessarie per la riparazione del mezzo.

Restano a carico della Struttura Organizzativa i soli costi delle prime due ore di manodopera.

Auto sostitutiva (prestazione operante solo in Italia)

Qualora il veicolo assicurato subisca un danno totale o parziale a seguito di incendio, guasto, furto, tentato furto, rapina o incidente da circolazione, che ne comporti l'indisponibilità o l'inutilizzabilità, la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell'assicurato, presso un noleggio convenzionato, un'auto sostitutiva di categoria C (1.600 CC) senza autista e con percorrenza illimitata. **La prestazione viene fornita solo qualora siano necessarie oltre 8 ore di manodopera** certificate dall'officina che ha in carico la riparazione del mezzo e sulla base del tempario ufficiale della casa costruttrice.

L'autovettura sostitutiva verrà fornita durante gli orari di apertura del centro, alle condizioni previste dal contratto di noleggio e secondo i seguenti criteri:

- fino a un massimo di 30 giorni consecutivi in caso di furto totale o rapina del veicolo;
- fino a un massimo di 10 giorni consecutivi, in caso di guasto, incidente, incendio, tentato furto, furto parziale, rottura chiavi che ha dato origine all'erogazione della prestazione Traino – soccorso stradale;
- fino a un massimo di 5 giorni consecutivi, in caso di guasto, incidente, incendio, tentato furto, furto parziale, rottura chiavi che non ha dato origine all'erogazione della prestazione Traino – soccorso stradale.

L'auto sostitutiva è fornita all'assicurato con le seguenti garanzie:

- Responsabilità Civile Obbligatoria;
- Incendio;

- Furto;
- Kasko.

Il conducente con capacità di prensione o deambulazione ridotte in tutto o in parte in via permanente, può chiedere che in alternativa della prestazione “Auto sostitutiva” sia fornito il servizio taxi fino alla somma massima di € 180.

Restano a carico dell'assicurato: la franchigia o il relativo scoperto previsto dal contratto di noleggio del veicolo, per i sinistri che colpiscono le garanzie furto, kasko o dovuti ad atto doloso di terzi; il costo del carburante e altre spese non espressamente comprese (ad esempio: pedaggi autostradali, traghetti, spese di prolungamento del noleggio). Al momento del ritiro del veicolo è previsto che l'assicurato costituisca forma cauzionale a garanzia con carta di credito.

Eventuali altri mezzi di pagamento devono essere contrattualmente previsti dalla società di noleggio.

Demolizione del veicolo (in Italia)/Abbandono legale del veicolo (estero)

Qualora a seguito di sinistro, e in ottemperanza alle disposizioni di Legge vigenti si deve procedere alla demolizione del veicolo, la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'assicurato, provvede alla demolizione del veicolo. La Struttura Organizzativa tiene a proprio carico le spese relative al trasporto, alla demolizione e alla cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico (PRA). La demolizione del veicolo avverrà nel Centro Autorizzato Convenzionato alla Struttura Organizzativa più vicina al luogo dove è ricoverato il veicolo stesso.

In caso di sinistro avvenuto all'estero, che comporti un danno al veicolo assicurato per cui il suo valore commerciale risulti inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia; la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'assicurato, procede al disbrigo delle pratiche di abbandono del veicolo. Le relative spese sono a carico della Struttura Organizzativa, mentre **restano a carico dell'assicurato** i costi per la documentazione eventualmente necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti la perdita di possesso e tutti gli altri documenti da richiedersi in Italia a cura dell'assicurato stesso.

In aggiunta a quanto sopra riportato, in caso di Abbandono legale del veicolo all'estero; la Struttura Organizzativa predispone quanto necessario per il rimpatrio dei bagagli presenti nel veicolo a mezzo corriere presso un luogo in Italia indicato dall'assicurato. La garanzia rimpatrio bagagli è prestata fino alla concorrenza di **€ 250 per sinistro**.

L'assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa e deve presentare richiesta con allegato un elenco dei bagagli contenuti nel veicolo. La Struttura Organizzativa non si assume nessuna responsabilità in merito all'eventuale danneggiamento dei bagagli e del relativo contenuto occorso durante la spedizione tramite corriere.

Disbrigo pratiche legali in caso di furto

Qualora, a seguito di furto totale del veicolo, l'assicurato desideri avvalersi della Struttura Organizzativa per la richiesta dei seguenti documenti:

- Estratto cronologico;
- Perdita di possesso;
- Sentenza di chiusura inchiesta;

potrà contattare la Struttura Organizzativa stessa comunicando la targa del veicolo ed inviando l'originale della denuncia rilasciata all'assicurato dall'autorità competente.

La Struttura Organizzativa provvederà al reperimento dei documenti sopra riportati in nome e per conto dell'assicurato tenendo a proprio carico i relativi costi.

Servizio Taxi

La Struttura Organizzativa provvederà all'invio di un taxi sul luogo del sinistro per permettere all'assicurato di raggiungere:

- l'autonoleggio convenzionato dove è stata messa a disposizione l'autovettura sostitutiva;
- o per rientrare alla propria abitazione dal luogo del sinistro;
- o per raggiungere l'hotel, la stazione ferroviaria o l'aeroporto.

La garanzia viene prestata fino a un massimo di **€ 100 per sinistro**.

Tutti gli eventuali eccessi di spesa restano a carico dell'assicurato.

Le prestazioni di seguito elencate sono operanti solo quando il sinistro si verifichi a oltre 50 km dal comune di residenza dell'assicurato:

Recupero del veicolo riparato

Qualora a seguito di guasto, incidente, incendio, tentato furto o furto parziale e tentata rapina il veicolo subisca, per riparazione, un fermo superiore a 36 ore in Italia o 5 giorni all'estero, la Struttura Organizzativa, dopo verifica del ripristino del veicolo, metterà a disposizione dell'assicurato, o chi per esso, al fine di consentirgli il recupero del veicolo:

- biglietto ferroviario di prima classe (se la durata del viaggio è inferiore alle 8 ore);
- biglietto aereo di classe economica (se la durata del viaggio è superiore alle 8 ore);
- recupero con carro attrezzi.

La garanzia è prestata fino a un massimo di € 300 per sinistro.

Rientro dei passeggeri/Prosecuzione del viaggio

In caso di sinistro, avvenuto in conseguenza di guasto, rapina, incidente, incendio, furto totale, parziale o tentato furto, che immobilizzi il veicolo per almeno 36 ore o che lo renda inutilizzabile, la Struttura Organizzativa al fine di predisporre il rientro degli occupanti del veicolo o la prosecuzione del viaggio, mette a disposizione:

- biglietto aereo classe economica;
- biglietto ferroviario di prima classe;
- veicolo a noleggio.

La garanzia viene prestata con il limite complessivo di € 260 per sinistro.

Organizzazione del pernottamento degli assicurati in albergo

In caso di sinistro, avvenuto in conseguenza di guasto, rapina, incidente, incendio, furto totale, parziale o tentato furto, che immobilizzi il veicolo per almeno 36 ore o che lo renda inutilizzabile e ciò esiga una sosta forzata degli assicurati per la riparazione, la Struttura Organizzativa organizza il pernottamento e la prima colazione degli assicurati in un albergo del luogo convenzionato con la Struttura Organizzativa. Qualora nel luogo dove si è verificato il sinistro non siano presenti strutture convenzionate, la Struttura Organizzativa organizzerà il pernottamento e prima colazione in un'altra struttura del luogo.

La garanzia è prestata con il massimo di € 150 per assicurato e di complessivi €500 per tutti gli assicurati e per sinistro.

Anticipo spese di prima necessità

Qualora l'assicurato debba sostenere delle spese impreviste per la riparazione del veicolo, per spese mediche, spese legali o per cauzioni civili e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Struttura Organizzativa provvede al pagamento sul posto, per conto dell'assicurato, di fatture **fino a un importo massimo di € 5.000 per sinistro.**

La garanzia viene fornita dietro adeguate garanzie bancarie di restituzione di quanto ricevuto entro un mese dalla data dell'anticipo stesso.

La prestazione non è operante:

- nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Struttura Organizzativa;
- se il trasferimento di valuta all'estero comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l'assicurato.

L'assicurato deve comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria e il suo recapito.

Rientro sanitario

Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo, le condizioni dell'assicurato, accertate tra i medici della Struttura Organizzativa e il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in ospedale attrezzato in Italia o presso la residenza, la Struttura Organizzativa provvederà a effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della Struttura Operativa stessa ritengono più idoneo alle condizioni del paziente:

- aereo sanitario (esclusivamente nei Paesi europei);
- aereo di linea classe economica eventualmente in barella;
- treno di prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza, senza limiti di chilometraggio.

Il trasporto viene interamente organizzato da Struttura Organizzativa e include l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio se ritenuta necessaria. Le relative spese sono a carico di Struttura Organizzativa.

Rientro minori alla residenza

Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale l'assicurato sia impossibilitato a occuparsi dei minori di 15 anni che viaggiano con lui, Struttura Organizzativa fornisce a un familiare convivente:

- biglietto aereo classe economica
- biglietto ferroviario prima classe

di andata e ritorno per consentirgli di raggiungere, prendersene cura e ricondurre alla residenza i minori di 15 anni che viaggiano con l'assicurato.

Struttura Organizzativa tiene a proprio carico anche le spese di albergo del familiare fino alla concorrenza di **€ 500 per sinistro e anno assicurativo**.

Familiare all'estero

Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale l'assicurato venga ricoverato per un periodo superiore a 3 giorni, Struttura Organizzativa fornisce a un familiare convivente:

- biglietto aereo classe economica;
- biglietto ferroviario prima classe;

di andata e ritorno per permettergli di raggiungere l'assicurato ricoverato all'estero.

La Società tiene a proprio carico anche le spese di albergo del familiare **fino alla concorrenza di € 250**.

SOS Incidente

Qualora l'assicurato desiderasse ricevere supporto a seguito di Incidente stradale, la Struttura Organizzativa si attiverà per:

- supportare nella compilazione del modello C.A.I. a seguito di incidenti avvenuti in Italia;
- supportare nella raccolta dei dati da trasmettere alla Compagnia di assicurazioni a seguito di incidenti avvenuti all'estero;
- fornire recapiti di consolati o ambasciate italiane all'estero al fine di chiedere assistenza burocratica;
- fornire informazioni sulle procedure di dissequestro veicolo (solo Italia - all'estero occorre contattare il consolato).

Il servizio è attivo 24 ore.

Qualora si rendesse necessario un approfondimento con il consulente/ente di competenza oppure fosse richiesta la consulenza legale, la risposta sarà fornita il primo giorno feriale dalle ore 09.00 alle 18.00.

Trasporto della salma

In caso di incidente da circolazione che causi il decesso dell'assicurato, la Struttura Organizzativa provvede al trasporto della salma sino al luogo di inumazione in Italia e al disbrigo delle incombenze burocratiche sul luogo dell'incidente.

Art. 4 – Esclusioni e effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni

L'assicurazione non è operante:

- a. per tutte le prestazioni sopra elencate rese più di 3 volte per tipologia di servizio entro ciascun anno di validità del servizio stesso;
- b. per tutte quelle spese non rientranti in quanto convenuto all'interno delle singole prestazioni;
- c. per sinistri avvenuti nel corso di gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove e allenamenti, stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici o di trasmutazione dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche;
- d. in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto;
- e. per danni conseguenti a mancato o ritardato intervento da parte della Struttura Organizzativa dovuti a circostanze fortuite o imprevedibili per i quali la Struttura Organizzativa non assume responsabilità;
- f. per la circolazione del veicolo al di fuori della rete stradale pubblica o ad essa equivalente (percorsi fuoristrada o zone non raggiungibili da un mezzo di soccorso ordinario);
- g. il diritto alle assistenze decade qualora l'assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro;
- h. nel caso di richieste di rimborso da parte dell'Assicurato per prestazioni usufruite senza il preventivo consenso della Struttura Organizzativa, fatta eccezione per i casi di Soccorso Stradale in autostrada o nei paesi dove è imposto l'intervento di un fornitore diverso o per i casi in cui l'Assicurato non riesca a mettersi in contatto con la Struttura Organizzativa per cause di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio della Struttura Organizzativa;

- i. per le spese di riparazione del veicolo, le spese di pedaggio, di carburante e i dazi doganali, le spese di sorveglianza e di parcheggio e tutte le eventuali eccedenze diverse da quelle convenute con la Struttura Organizzativa nonché agli effetti personali ed alle merci trasportate a bordo del veicolo, le eventuali perdite economiche a seguito dell'evento, salvo ove diversamente indicato all'interno delle singole prestazioni della presente sezione Assistenza;
- j. per le infermità o lesioni che a giudizio dei medici di Struttura Organizzativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all'assicurato di proseguire il viaggio;
- k. per le spese di inumazione e funerarie legate alla prestazione trasporto della salma;
- l. stato di ebbrezza alcolica del conducente o influenza di sostanze stupefacenti;
- m. mancata revisione del veicolo;
- n. non abilitazione alla guida del conducente secondo le disposizioni in vigore, salvo il caso in cui al conducente che guida con patente scaduta la stessa sia rinnovata entro 90 giorni dal sinistro.

Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente polizza si applicano le disposizioni di Legge.

Art 5 – Modalità per la richiesta di assistenza

In caso di necessità l'assicurato deve contattate la Struttura Organizzativa fornendo le seguenti informazioni:

- 1) nome e cognome
- 2) luogo in cui necessita di essere assistito
- 3) targa del veicolo assicurato

Per la denuncia del sinistro e per usufruire delle prestazioni sarà necessario contattare la Struttura Organizzativa, in funzione 24 su 24, come qui di seguito indicato:

- per telefono al numero verde: **800.01.25.29**
- per telefono al numero: **+39 02.24128681**

IMA Servizi S.c.a.r.l.
Piazza Indro Montanelli, 20
20099 - Sesto San Giovanni, Milano

Al momento del soccorso stradale l'assicurato deve essere in grado di dimostrare all'autista del mezzo di soccorso la sua identità attraverso l'esibizione del libretto e/o di un documento di identità.

Sezione F - Rapporto di Vincolo

Le disposizioni della presente sezione **si applicano se** dalla scheda di polizza risulta la presenza di un vincolo e se è stata sottoscritta almeno una garanzia CVT a copertura del valore del veicolo assicurato. Si precisa inoltre che il contratto non prevede il tacito rinnovo.

Art. 1 – Veicolo locato in leasing

Per i veicoli locati in leasing con pagamento del premio di assicurazione per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di leasing o uguale (se quest'ultimo ha durata uguale a quella del contratto assicurativo).

Premesso che il veicolo assicurato, e identificato in polizza, di proprietà dell'Ente Vincolatario e immatricolato a suo nome al Pubblico Registro Automobilistico, è stato concesso in leasing al contraente/assicurato sino alla data di scadenza del vincolo indicata sulla polizza, Arca Assicurazioni si impegna nei confronti dell'Ente Vincolatario stesso e per tutta la durata del contratto assicurativo a:

- a. non consentire alcuna riduzione, o variazione delle garanzie prestate se non con il consenso scritto dell'Ente Vincolatario;
- b. comunicare all'Ente Vincolatario qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione della prima rata e di eventuali rate infrannuali scadute, fermo restando che il mancato pagamento del premio comporterà comunque sospensione della garanzia ai sensi di Legge.

In caso di incendio, furto, collisione o altri danni relativi al veicolo assicurato, l'indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza verrà corrisposto all'Ente Vincolatario nella sua qualità di proprietario di detto veicolo e pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.

Il contraente potrà avvalersi della facoltà di sospendere il contratto, prevista dalle Condizioni Generali di Assicurazione, solo previo consenso scritto dell'Ente Vincolatario che dovrà essere fornita ad Arca Assicurazioni.

Art. 2 – Veicolo venduto ratealmente con presenza di vincolo a favore dell'ente finanziatore

Per i veicoli venduti ratealmente con presenza di vincolo a favore dell'ente finanziatore, e con pagamento del premio di assicurazione per un periodo di copertura inferiore o uguale a quello del contratto di vendita rateale (se quest'ultimo ha durata uguale a quella del contratto assicurativo).

Il vincolo è prestato a favore dell'Ente Vincolatario e Arca Assicurazioni si obbliga per la durata della polizza stessa a:

- a. non consentire alcuna riduzione, o variazione delle garanzie prestate in base al valore del veicolo indicato se non con il consenso scritto dell'Ente Vincolatario;
- b. a comunicare all'Ente Vincolatario qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione della prima rata e di eventuali rate infrannuali scadute, fermo restando che il mancato pagamento del premio comporterà comunque sospensione della garanzia ai sensi di Legge;
- c. non pagare in caso di incendio, furto, collisione o altri danni relativi al veicolo assicurato, l'indennizzo liquidato a termini di polizza senza il consenso scritto dell'Ente Vincolatario, e, sino alla data di scadenza del vincolo indicata sul frontespizio di polizza, a versare a quest'ultimo l'indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio l'Ente Vincolatario è fin d'ora autorizzato dal contraente.

Il contraente potrà avvalersi della facoltà di sospendere il contratto, prevista dalle Condizioni Generali di Assicurazione, solo previo consenso scritto dell'Ente Vincolatario che dovrà essere fornita ad Arca Assicurazioni.

Art. 3 – Obblighi in carico al contraente in caso di sinistro

Rimane in carico al contraente **l'obbligo di comunicare, all'Ente Vincolatario, ogni Sinistro** in cui sia stato coinvolto il veicolo assicurato oggetto di vincolo, trasmettendo, contestualmente all'invio ad Arca della denuncia di sinistro, una copia della stessa per conoscenza anche all'Ente Vincolatario.

Formula per il calcolo del premio RCA

La presente riporta i parametri tariffari utilizzati per il calcolo del premio imponibile con riferimento alla tariffa correntisti edizione 06/2012.

Al premio imponibile devono poi essere aggiunti gli oneri previsti dalla Legge per il Contributo SSN (attualmente pari al 10,55% del premio imponibile) e per le Imposte (attualmente l'aliquota base è pari al 12,5% del premio imponibile, ma tale percentuale, a seconda della Provincia di residenza del proprietario, può prevedere un aumento o una diminuzione fino al 3,5%, in forza di quanto disposto dal Decreto Legislativo 6 maggio 2011, n. 68 - art. 17).

Il calcolo del premio

CICLOMOTORI

Premio imponibile	Premio base x Massimale x Classe Bonus/Malus x Genere del Proprietario x Residenza Proprietario x Alimentazione x Uso x Quadriciclo x Frazionamento Annuale x Numero Posti x Sospensione Estesa x Anzianità Assicurativa – Franchigia
	x Eventuali Sconti Previsti

MOTOCICLI

Premio imponibile	Premio base x Massimale x Classe Bonus/Malus x Genere del Proprietario x Residenza Proprietario x Cilindrata x Uso x Quadriciclo x Frazionamento Annuale x Sospensione Estesa x Anzianità Assicurativa – Franchigia
	x Eventuali Sconti Previsti

Modalità di apertura sinistri: istruzioni operative

SERVIZIO SINISTRI

In caso di sinistro potranno essere richieste informazioni sia per l'apertura che eventualmente per la sua successiva gestione contattando i seguenti numeri telefonici:

Arca Assicurazioni S.p.A.

Servizio Sinistri Auto:

- dalle 8.30 alle 19.00 dal lunedì al venerdì;



per telefono dall'Italia al numero verde gratuito:

dall'estero.

+39.045.8181941

L'inoltro della denuncia del sinistro dovrà avvenire per iscritto (fax, posta, telegramma) indirizzati a:

- per fax "Servizio Sinistri Auto": **045.8182397**
- per telegramma indirizzato a:
Arca Assicurazioni S.p.A.
Servizio Sinistri
Via San Marco, 48
37138 Verona

tale denuncia dovrà sempre contenere i seguenti dati:

- cognome, nome, indirizzo e numero di telefono;
- numero del CONTRATTO;

e potrà essere formulata utilizzando il "Modulo richiesta di Indennizzo" che segue.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA IMA

Per la denuncia del sinistro e per usufruire delle prestazioni sarà necessario contattare la Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, come qui di seguito indicato:

- per telefono al numero verde: **800.012.529**
- per telefono dall'estero al numero: **+39 02.24128681**

IMA Servizi S.c.a.r.l.
Piazza Indro Montanelli, 20
20099 - Sesto San Giovanni, Milano

In ogni caso comunicare sempre con precisione:

- Nome e cognome;
- Targa del veicolo assicurato;
- Numero del contratto;
- Il tipo di assistenza di cui necessita;
- Indirizzo del luogo in cui si trova;
- Recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamare nel corso dell'assistenza.

Prima di prendere qualsiasi iniziativa, contattare sempre telefonicamente la Struttura Organizzativa ai numeri sopra indicati

Modulo richiesta di indennizzo garanzie diverse dalla R.C.A.

Spett.le

Arca Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri - Via S. Marco, 37138 Verona

Fax 045-8182397

N° CONTRATTO

Targa veicolo :			
Marca/Modello veicolo			
DATI CONTRAENTE			
Cognome e nome/Ragione Sociale			
Domicilio.		Tel.:	
Reperibilità:	giorni	dalle ore	alle ore
DATI PROPRIETARIO (solo se diverso dal contraente)			
Cognome e nome/Ragione Sociale			
DATI CONDUCENTE (da indicare se presente garanzia Infortuni del conducente)			
Cognome e nome			
DESCRIZIONE DELL'EVENTO			
Luogo del sinistro			
Data	Ora		
Conducente	Autorità intervenute		
Descrizione del sinistro			
Luogo in cui si trova il veicolo per la perizia (c/o)			
Via	Città	Tel.	
PRESENZA TESTIMONI			
Cognome e nome	Via	Città	
Cognome e nome	Via	Città	
COORDINATE BANCARIE DEL PROPRIETARIO DEL VEICOLO*			
Codice IBAN: _____			
Banca	Intestatario		
GARANZIA INTERESSATA DAL SINISTRO			
Compilazione riservata ad ARCA ASSICURAZIONI			
Numero Sinistro	Garanzia	Danno Totale?	Danno Parziale?
Firma del conducente  _____			
*Coordinate bancarie del conducente solo in caso di infortuni del conducente stesso.			
N.B. In caso di sinistro RC compilare il modulo blu (constatazione amichevole di incidente), anche se la controparte non intende sottoscriverlo.			
Consenso al trattamento assicurativo dei dati personali sensibili			
Preso atto dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Dlgs. n° 196/2003 presente nel Fascicolo Informativo, acconsento:			
- al trattamento dei dati sensibili che mi riguardano			
- alla comunicazione a terzi dei dati sensibili che mi riguardano per finalità attinenti alla gestione e liquidazione dei sinistri.			
Sono consapevole che il rifiuto al conferimento di tali dati comporterà per la Società l'impossibilità di gestire e liquidare il sinistro, essendo tali dati necessari per la gestione e liquidazione dello stesso.			
Luogo e data: _____		Firma:  _____	

RIFERIMENTI NORMATIVI
ESTRATTO ARTICOLI DEL CODICE CIVILE E DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI

CODICE CIVILE

Art. 1803 – Nozione (comodato)

Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.

Il comodato è essenzialmente gratuito.

Art. 1882 – Nozione (assicurazione)

L'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato entro i limiti convenuti del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.

Art. 1888 – Prova del contratto

Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.

L'assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.

L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e spese del contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.

Art. 1892 – Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o colpa grave (1893,1894).

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 – Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1894 – Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892, 1893, (1391, 1392).

Art. 1896 – Cessazione del rischio durante l'assicurazione

Il contratto si scioglie se il rischio cessa di esistere dopo la conclusione del contratto stesso, ma l'assicuratore ha diritto al pagamento dei premi finché la cessazione del rischio non gli sia comunicata o non venga altrimenti a sua conoscenza. I premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione o della conoscenza sono dovuti per intero.

Qualora gli effetti dell'assicurazione debbano avere inizio in un momento posteriore alla conclusione del contratto e il rischio cessa nell'intervallo, l'assicuratore ha diritto al solo rimborso delle spese.

Art. 1898 – Aggravamento del rischio

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato (1926).

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Art. 1901 – Mancato pagamento del premio

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese.

Art. 1907 – Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Art. 1913 – Avviso all'assicuratore in caso di sinistro

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto (1903), entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro (1914).

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

Art. 1914 – Obbligo di salvataggio

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unicamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.

L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

Art. 1915 – Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 1916 – Diritto di surrogazione dell'assicuratore

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione (omissis).

Art. 1917 – Assicurazione della responsabilità civile

Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.

L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

Art. 2054 – Circolazione di veicoli

Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.

Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.

In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.

Art. 2952 – Prescrizione in materia di assicurazione

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non si sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.

DECRETO LEGISLATIVO N. 209/05 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI

Art. 122. – Veicoli a motore

1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del Codice Civile e dall'articolo 91, comma 2, del Nuovo Codice della Strada. Il regolamento, adottato dal Ministro delle attività produttive, su proposta dell'ISVAP (ad oggi IVASS), individua la tipologia di veicoli esclusi dall'obbligo di assicurazione e le aree equiparate a quelle di uso pubblico.

2. L'assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.

3. L'assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall'articolo 283, comma 1, lettera d), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza. In deroga all'articolo 1896, primo comma, secondo periodo, del Codice Civile l'assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo previsto dall'articolo 334.

4. L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati nel territorio degli altri Stati membri, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati, concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato in cui stazionano abitualmente.

Art. 134 - Attestazione sullo stato del rischio

1. L'ISVAP (ad oggi IVASS), con regolamento, determina le indicazioni relative all'attestazione sullo stato del rischio che, in occasione di ciascuna scadenza annuale dei contratti di assicurazione obbligatoria relativi ai veicoli a motore, l'impresa deve consegnare al contraente o, se persona diversa, al proprietario ovvero all'usufruttuario, all'acquirente con patto di riservato dominio o al locatario in caso di locazione finanziaria. Le indicazioni contenute nell'attestazione sullo stato del rischio devono comprendere la specificazione della tipologia del danno liquidato.

1-bis I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto di esigere in qualunque momento, entro 15 giorni dalla richiesta, l'attestazione sullo stato di rischio relativo agli ultimi 5 anni del contratto di assicurazione obbligatoria relativo ai veicoli a motore secondo le modalità stabilite dall'ISVAP (ad oggi IVASS) con il regolamento di cui al comma 1.

1-ter. La consegna dell'attestazione sullo stato del rischio, ai sensi dei commi 1 e 1-bis, nonché ai sensi del regolamento dell'ISVAP (ad oggi IVASS) di cui al comma 1, è effettuata per via telematica, attraverso l'utilizzo delle banche dati elettroniche di cui al comma 2 del presente articolo o di cui all'articolo 135.

2. Il regolamento può prevedere l'obbligo, a carico delle imprese di assicurazione, di inserimento delle informazioni riportate sull'attestato di rischio in una banca dati elettronica detenuta da enti pubblici ovvero, qualora già esistente, da enti privati, al fine di consentire adeguati controlli nell'assunzione dei contratti di assicurazione di cui all'articolo 122, comma 1. In ogni caso l'ISVAP (ad oggi IVASS) ha accesso gratuito alla banca dati contenente le informazioni sull'attestazione.

3. La classe di merito indicata sull'attestato di rischio si riferisce al proprietario del veicolo. Il regolamento stabilisce la validità, comunque non inferiore a dodici mesi, ed individua i termini relativi alla decorrenza ed alla durata del periodo di osservazione. In caso di cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni.

4. L'attestazione sullo stato del rischio, all'atto della stipulazione di un contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestato, è acquisita direttamente dall'impresa assicuratrice in via telematica attraverso le banche dati di cui al comma 2 del presente articolo e di cui all'articolo 135.

4-bis. L'impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare un contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato.

4-ter. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, le imprese di assicurazione non possono applicare alcuna variazione di classe di merito prima di avere accertato l'effettiva responsabilità del contraente, che è individuata nel responsabile principale del sinistro, secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziaria. Ove non sia possibile accertare la responsabilità principale, ovvero, in via provvisoria, salvo conguaglio, in caso di liquidazione parziale, la responsabilità si computa pro-quota in relazione al numero dei conducenti coinvolti, ai fini della eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri.

4-quater. E' fatto comunque obbligo alle imprese di assicurazione di comunicare tempestivamente al contraente le variazioni peggiorative apportate alle classi di merito.

Art. 141 – Risarcimento del terzo trasportato.

1. Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.
2. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall'articolo 148.
3. L'azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all'articolo 145.
L'impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l'impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV.
4. L'impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste dall'articolo 150.

Art. 142 – Diritto di surroga dell'assicuratore sociale

1. Qualora il danneggiato sia assistito da assicurazione sociale, l'ente gestore dell'assicurazione sociale ha diritto di ottenere direttamente dall'impresa di assicurazione il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato ai sensi delle leggi e dei regolamenti che disciplinano detta assicurazione, sempreché non sia già stato pagato il risarcimento al danneggiato, con l'osservanza degli adempimenti prescritti nei commi 2 e 3.
2. Prima di provvedere alla liquidazione del danno, l'impresa di assicurazione è tenuta a richiedere al danneggiato una dichiarazione attestante che lo stesso non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie. Ove il danneggiato dichiara di avere diritto a tali prestazioni, l'impresa di assicurazione è tenuta a darne comunicazione al competente ente di assicurazione sociale e potrà procedere alla liquidazione del danno solo previo accantonamento di una somma idonea a coprire il credito dell'ente per le prestazioni erogate o da erogare.
3. Trascorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 senza che l'ente di assicurazione sociale abbia dichiarato di volersi surrogare nei diritti del danneggiato, l'impresa di assicurazione potrà disporre la liquidazione definitiva in favore del danneggiato. L'ente di assicurazione sociale ha diritto di ripetere dal danneggiato le somme corrispondenti agli oneri sostenuti se il comportamento del danneggiato abbia pregiudicato l'azione di surrogazione.
4. In ogni caso l'ente gestore dell'assicurazione sociale non può esercitare l'azione surrogatoria con pregiudizio del diritto dell'assistito al risarcimento dei danni alla persona non altrimenti risarciti.

Art. 143 - Denuncia di sinistro

1. Nel caso di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione, i conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone diverse, i rispettivi proprietari sono tenuti a denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione, avvalendosi del modulo fornito dalla medesima, il cui modello è approvato dall'ISVAP (ad oggi IVASS). In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro si applica l'articolo 1915 del Codice Civile per l'omesso avviso di sinistro.
2. Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso.

Art. 144 – Azione diretta del danneggiato

1. Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione.
2. Per l'intero massimale di polizza l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.
3. Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno.
4. L'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile.

Art. 148 – Procedura di risarcimento

1. Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento, presentata secondo le modalità indicate nell'articolo 145, deve essere corredata dalla denuncia secondo il modulo di cui all'articolo 143 e recare l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l'impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua offerta per il risarcimento ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro.
2. L'obbligo di proporre al danneggiato congrua offerta per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso. La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le modalità indicate al comma 1. La richiesta deve contenere l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte

dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché dalla dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, comma 2, o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima. L'impresa di assicurazione è tenuta a provvedere all'adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione.

3. Il danneggiato, pendenti i termini di cui al comma 2 e fatto salvo quanto stabilito al comma 5, non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla persona da parte dell'impresa. Qualora ciò accada, i termini di cui al comma 2 sono sospesi.

4. L'impresa di assicurazione può richiedere ai competenti organi di polizia le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell'incidente, alla residenza e al domicilio delle parti e alla targa di immatricolazione o altro analogo segno distintivo, ma è tenuta al rispetto dei termini stabiliti dai commi 1 e 2 anche in caso di sinistro che abbia determinato sia danni a cose che lesioni personali o il decesso.

5. In caso di richiesta incompleta l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi.

6. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, l'impresa provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione.

7. Entro ugual termine l'impresa corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta. La somma in tal modo corrisposta è imputata nella liquidazione definitiva del danno.

8. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione senza che l'interessato abbia fatto pervenire alcuna risposta, l'impresa corrisponde al danneggiato la somma offerta con le stesse modalità, tempi ed effetti di cui al comma 7.

9. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato l'eventuale inadempimento da parte dell'assicurato dell'obbligo di avviso del sinistro di cui all'articolo 1913 del codice civile.

10. In caso di sentenza a favore del danneggiato, quando la somma offerta ai sensi dei commi 1 o 2 sia inferiore alla metà di quella liquidata, al netto di eventuale rivalutazione ed interessi, il giudice trasmette, contestualmente al deposito in cancelleria, copia della sentenza all'ISVAP (ad oggi IVASS) per gli accertamenti relativi all'osservanza delle disposizioni del presente capo.

11. L'impresa, quando corrisponde compensi professionali per l'eventuale assistenza prestata da professionisti, è tenuta a richiedere la documentazione probatoria relativa alla prestazione stessa e ad indicarne il corrispettivo separatamente rispetto alle voci di danno nella quietanza di liquidazione. L'impresa, che abbia provveduto direttamente al pagamento dei compensi dovuti al professionista, ne dà comunicazione al danneggiato, indicando l'importo corrisposto.

Art.149 – Procedura di risarcimento diretto

1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.

2. La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo nonché i danni alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente. Essa si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall'articolo 139. La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato come disciplinato dall'articolo 141.

3. L'impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra imprese medesime.

4. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l'impresa di assicurazione provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione.

5. L'impresa di assicurazione, entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tal modo corrisposta è imputata all'eventuale liquidazione definitiva del danno.

6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l'azione diretta di cui all'articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione. L'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell'ambito del sistema di risarcimento diretto.

Art. 150 - Disciplina del sistema di risarcimento diretto

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle attività produttive, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice sono stabiliti:

a) i criteri di determinazione del grado di responsabilità delle parti per la definizione dei rapporti interni tra le imprese di assicurazione;

b) il contenuto e le modalità di presentazione della denuncia di sinistro e gli adempimenti necessari per il risarcimento del danno;

c) le modalità, le condizioni e gli adempimenti dell'impresa di assicurazione per il risarcimento del danno;

d) i limiti e le condizioni di risarcibilità dei danni accessori;

e) i principi per la cooperazione tra le imprese di assicurazione, ivi compresi i benefici derivanti agli assicurati dal sistema di risarcimento diretto.

2. Le disposizioni relative alla procedura prevista dall'articolo 149 non si applicano alle imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri che operano nel territorio della Repubblica ai sensi degli articoli 23 e 24, salvo che le medesime abbiano aderito al sistema di risarcimento diretto.

3. L'ISVAP (ad oggi IVASS) vigila sul sistema di risarcimento diretto e sui principi adottati dalle imprese per assicurare la tutela dei danneggiati, il corretto svolgimento delle operazioni di liquidazione e la stabilità delle imprese.

Art. 170-bis - Durata del contratto

1. Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ha durata annuale o, su richiesta dell'assicurato, di anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile. L'impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza.

Art. 171 - Trasferimento di proprietà del veicolo o del natante

1. Il trasferimento di proprietà del veicolo o del natante determina, a scelta irrevocabile dell'alienante, uno dei seguenti effetti:

a) la risoluzione del contratto a far data dal perfezionamento del trasferimento di proprietà, con diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione al netto dell'imposta pagata e del contributo obbligatorio di cui all'articolo 334;

b) la cessione del contratto di assicurazione all'acquirente;

c) la sostituzione del contratto per l'assicurazione di altro veicolo o, rispettivamente, di un altro natante di sua proprietà, previo l'eventuale conguaglio del premio.

2. Eseguito il trasferimento di proprietà, l'alienante informa contestualmente l'impresa di assicurazione e l'acquirente se, insieme al veicolo, viene ceduto il contratto di assicurazione.

3. La garanzia è valida per il nuovo veicolo o natante dalla data del rilascio del nuovo certificato e, ove occorra, del nuovo contrassegno relativo al veicolo o al natante secondo le modalità previste dal regolamento adottato, su proposta dell'ISVAP (ad oggi IVASS), dal Ministro delle attività produttive.

tutto
tondo

Ciclomotori Motocicli Quadricicli leggeri



3) Informativa al cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi dritti

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti

Art. 13 D. Lgs 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali

Gentile Cliente,
per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano.

QUALI DATI RACCOGLIAMO

Si tratta di dati (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e mobile e indirizzo di posta elettronica) che Lei stesso od altri soggetti⁽¹⁾ ci fornite; tra questi ci sono anche dati di natura sensibile⁽²⁾ (idonei, in particolare, a rivelare il Suo stato di salute), indispensabili per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi.

Il conferimento di questi dati è in genere necessario per il rilascio della polizza e la gestione dell'attività assicurativa e, in alcuni casi, obbligatorio per legge od in base alle disposizioni impartite dalle autorità di vigilanza di settore⁽³⁾. In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste; il rilascio facoltativo di alcuni dati ulteriori (relativi a Suoi recapiti) può, inoltre, risultare utile per agevolare l'invio di avvisi e comunicazioni di servizio.

PERCHÉ LE CHIEDIAMO I DATI

I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra Società per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa e ai servizi forniti⁽⁴⁾ nonché ai connessi adempimenti normativi; ove necessario potranno essere acquisiti ed utilizzati dalle altre società del nostro Gruppo⁽⁵⁾ e saranno inseriti in un archivio clienti.

I Suoi dati potranno essere comunicati solo ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano od in operazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi all'attività assicurativa⁽⁶⁾.

Poiché fra i Suoi dati personali ve ne sono alcuni di natura sensibile (relativi al Suo stato di salute) potremo trattarli soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso.

Il trattamento dati (ad eccezione di quelli sensibili) può anche essere diretto all'espletamento delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti della Società stessa e delle Società del Gruppo⁽⁵⁾, nonché per il compimento di ricerche di mercato e per rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela, svolte per posta o per telefono con sistemi anche automatizzati, e-mail, fax, messaggi preregistrati e SMS. In questo caso il consenso a Lei richiesto sarà completamente facoltativo.

COME TRATTIAMO I SUOI DATI

I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione; saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, solo dal personale incaricato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa⁽⁷⁾.

QUALI SONO I SUOI DIRITTI

La normativa sulla privacy (artt. 7-10 D. Lgs. 196/2003) Le garantisce il diritto ad accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, a richiederne l'aggiornamento, l'integrazione, la rettifica o, nel caso i dati siano trattati in violazione di legge, la cancellazione.

Titolare del trattamento dei Suoi dati è Arca Assicurazioni S.p.A. (www.arcassicura.it) con sede in via San Marco 48 - 37138 Verona.

Per ogni eventuale dubbio o chiarimento, nonché per conoscere l'elenco aggiornato delle categorie di soggetti ai quali comunichiamo i dati e l'elenco dei Responsabili, potrà consultare il sito www.arcassicura.it o rivolgersi al Responsabile per il riscontro agli interessati, presso Arca Assicurazioni S.p.A., al recapito sopra indicato – e-mail: privacy@arcassicura.it.

Note

- Ad esempio, contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori o intermediari assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione, banche distributrici, ecc.); soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali; organismi associativi e consorzi propri del settore assicurativo, altri soggetti pubblici.
- Sono i dati idonei a rivelare non solo lo stato di salute, ma anche convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni, od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico, o sindacale. Sono considerati particolarmente delicati anche i c.d. dati giudiziari relativi a sentenze o indagini penali.
- Come, ad esempio, gli adempimenti in materia di accertamenti fiscali con le relative comunicazioni all'Amministrazione finanziaria, nonché gli obblighi di identificazione, registrazione ed adeguata verifica della clientela ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (d.lgs. 231/07), nonché di segnalazione di eventuali operazioni ritenute sospette all'UIF presso Banca d'Italia, ecc.
- Ad esempio, per predisporre o stipulare polizze assicurative, per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per la prevenzione e l'individuazione, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l'esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; l'adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; l'analisi di nuovi mercati assicurativi; la gestione ed il controllo interno; attività statistiche-tarifarie.
- Arca Vita S.p.A., Arca Sistemi S.c.ar.l., Arca Inlinea S.c.ar.l., Unipol gruppo Finanziario S.p.A. e altre imprese del Gruppo a cui è affidata la gestione di alcuni servizi condivisi.
- In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e trattati, in Italia o anche all'estero (ove richiesto), da soggetti che fanno parte della c.d. "catena assicurativa" come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori, mediatori di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; SIM; Società di gestione del risparmio; medici, periti, legali; società di servizi per il quietanzamento; nonché ad enti ed organismi del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (indicati nell'elenco disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per il Riscontro).
- Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.